

PREFAZIONE

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è un Trattato internazionale che è stato firmato a Roma, Palazzo Barberini, il 4 novembre 1950 tra gli Stati allora aderenti al Consiglio d'Europa (organismo diverso e parallelo e più ampio rispetto all'Unione Europea).

Questa Convenzione nel tempo è stata integrata da altri sedici trattati internazionali, denominati *Protocolli* e sino ad oggi è stata ratificata da quarantasette paesi aderenti al Consiglio d'Europa (dal Portogallo alla Russia, alla Turchia), tra cui i ventotto membri dell'Unione Europea.

Ognuno dei 47 Stati si è obbligato al rispetto dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualunque persona fisica o giuridica, che fosse stata sottoposta alla giurisdizione di quello Stato.

Il punto essenziale, la vera rivoluzione copernicana di questa Convenzione, risiede nella istituzione di una Corte internazionale che avesse i poteri di controllare che effettivamente ogni Stato garantisse il rispetto di tali diritti, sanzionandone le violazioni.

Ecco che nel 1959 entra in funzione la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sede a Strasburgo (da non confondere con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha sede a Lussemburgo).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione e questa Corte dal 1959 al 2019, ha esaminato un numero enorme di ricorsi individuali, la maggior parte dei casi però dichiarati irricevibili per questioni di procedura ed ha reso oltre 22.500

sentenze, di cui 3.645 contro la Turchia, 2.699 contro la Russia e 2.410 contro l'Italia. È noto che la maggior parte delle condanne a carico dell'Italia ha riguardato la durata irragionevole dei processi davanti ai giudici italiani, nel periodo anteriore alla Legge Pinto (24 marzo 2001, n. 89).

L'originalità della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo risiede nella sua procedura, essa può essere adita da parte di qualunque persona fisica o giuridica che si ritenga vittima della violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione ad opera delle istituzioni pubbliche di uno Stato, che hanno mantenuto nel loro ordinamento interno leggi o prassi in contrasto con la Convenzione. Davanti alla Corte l'unico convenuto è lo Stato che il ricorrente denuncia quale colpevole della violazione. Tutte le controversie, civili, penali, amministrative, davanti ai giudici nazionali possono essere oggetto dell'esame da parte della Corte Europea.

Vi sono però due condizioni preliminari di procedura che sono previste all'articolo 35 della Convenzione: «*La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.*».

Le ulteriori norme di procedura sono già sommariamente indicate della Convenzione, ma l'Assemblea Plenaria di tutti i giudici ha compilato e periodicamente aggiornato ed emendato il suo codice di procedura, denominato *REGOLAMENTO*.

Questa evoluzione continua, mira a rendere più efficiente il sistema, alla luce delle applicazioni pratiche ed esperienze precedenti, ma soprattutto negli ultimi anni, a seguito del carico abnorme del contenzioso, la Corte ha isato a sua difesa delle barriere procedurali, formalistiche, la cui mancata conoscenza conduce alla declaratoria di inam-

missibilità/irricevibilità dei ricorsi e talvolta persino al mancato esame da parte dei giudici della Corte, ben potendo i funzionari della Cancelleria fare un primo filtro della sussistenza dei requisiti procedurali essenziali.

Bisogna considerare che, con l'estensione a 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, la platea potenziale delle vittime va ricercata nell'ambito di ottocento milioni di persone, che sono soggette alla giurisdizione di questi Stati. Il doppio di quelle degli Stati membri dell'Unione Europea.


Si dice che la Corte è vittima del suo successo. Infatti, laddove fino all'anno 2000 si poteva considerare la Corte molto *collaborativa* nei confronti del ricorrente, che nel primo stadio della procedura può sempre presentare il suo ricorso senza l'assistenza di un avvocato, successivamente, avendo la Corte pubblicato sul suo sito internet (www.echr.coe.int) tutte le istruzioni (in tutte le lingue ufficiali dei 47 Stati) e persino un FORMULARIO di ricorso, essa ha preteso in maniera parossistica che venissero espletate queste formalità.

Il Regolamento di procedura viene integrato ulteriormente con delle istruzioni pratiche emanate dal Presidente della Corte, parimenti vincolanti.

Il presente libro vuole offrire un ausilio per evitare di incorrere in simili errori.

MAURIZIO DE STEFANO




*avvocato patrocinante davanti alla Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo fin dal 1983*



**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
presso il Consiglio d'Europa con sede a Strasburgo**

**Regolamento (*di procedura n.d.t.*)
della Corte (1° gennaio 2020)**
(in vigore dal 1° gennaio 2020)
Versione in lingua **Italiana**
(traduzione **non** ufficiale
a cura dell'avv. **Maurizio de Stefano**)

- **Cancelleria della Corte** - Strasburgo
- **Nota della cancelleria**
- Questa nuova edizione del Regolamento della Corte include le nuove disposizioni adottate dalla Corte plenaria il 4 novembre 2019.
- Questa nuova edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
- Tutti i testi addizionali e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Internet della Corte (www.echr.coe.int).



La Corte europea dei Diritti dell'Uomo,
Vista la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, Delibera il presente Regolamento:

Articolo 1 - Definizioni¹

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e salvo che il contrario non emerga dal contesto:

a) il termine *Convenzione* denomina la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli;

b) l'espressione *Corte plenaria* denomina la Corte europea dei Diritti dell'Uomo che tiene la seduta in assemblea plenaria;

c) l'espressione *Grande Camera* denomina la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;

d) il termine *Sezione* denomina una Camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato in virtù dell'articolo 25 b) della Convenzione, e l'espressione *Presidente della Sezione* denomina il giudice eletto Presidente della predetta Sezione dalla Corte plenaria in virtù dell'articolo 25 c) della Convenzione;

e) il termine *Camera* denomina una Camera di sette giudici costituita in virtù dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione e l'espressione *Presidente della Camera* denomina il giudice che presiede una tale *Camera*;

f) il termine *Comitato* denomina un Comitato di tre giudici costituito in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 della

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 e 13 novembre 2006 e il 19 settembre 2016.

Convenzione e l'espressione *Presidente del Comitato* denomina il giudice che presiede un tale Comitato;

g) l'espressione *composizione di giudice unico* denomina una composizione costituita in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;

h) il termine *Corte* denomina indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato, un giudice unico o il Collegio di cinque giudici menzionato all'articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione e all'articolo 2 del Protocollo n. 16 della Convenzione;

i) l'espressione *giudice ad hoc* denomina ogni persona scelta in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione e conformemente all'articolo 29 del presente Regolamento per fare parte della Grande Camera o di una Camera;

j) i termini *giudice* e *giudici* denominano i giudici eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ed i giudici *ad hoc*;

k) l'espressione *giudice relatore* denomina un giudice nominato per assolvere i compiti previsti negli articoli 48 e 49 del presente Regolamento;

l) il termine *relatore non togato* indica un membro della cancelleria incaricato di assistere le composizioni di giudice unico previste dall'articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione;

m) il termine *delegato* denomina un giudice nominato dalla Camera per fare parte di una delegazione; l'espressione *capo della delegazione* denomina il delegato nominato dalla Camera per guidare la sua delegazione;

n) il termine *delegazione* denomina un organo composto da delegati, da membri della cancelleria e da ogni altra persona nominata dalla Camera per assistere la delegazione;

o) il termine *cancelliere* denomina, secondo il contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una Sezione;

p) i termini *parte* e *parti* denominano:

– le Parti contraenti ricorrenti o convenute;

– il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte a norma dell'articolo 34 della Convenzione;

q) l'espressione *terzo intervenuto* denomina ogni Parte contraente contraente od ogni persona interessata o il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa che, come previsto all'articolo 36 paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione e all'articolo 3 del Protocollo n. 16, ha esercitato il suo diritto di presentare delle osservazioni scritte e di prendere parte ad un'udienza, o vi è stato invitato;

r) i termini *udienza e udienze* denominano i dibattimenti dedicati alla ricevibilità e/o al merito di un ricorso, ad una domanda di revisione o di parere consultivo, ad una domanda d'interpretazione presentata da una parte o dal Comitato dei Ministri, o ad una questione di inadempimento di cui la Corte può essere investita in virtù dell'articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;

s) l'espressione *Comitato dei Ministri* denomina il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

t) i termini *vecchia Corte* e *Commissione* denominano rispettivamente la Corte e la Commissione europee dei Diritti dell'Uomo costituite in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione.

TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Capitolo Primo - I GIUDICI

Articolo 2 - Calcolo della durata del mandato²

1. Quando il seggio è vacante alla data di elezione del giudice, o quando l'elezione del giudice ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio diventi vacante, il mandato comincia

² Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006, e il 2 aprile 2012.

a decorrere dalla data della presa di funzioni, che non può intervenire oltre i tre mesi dalla data dell'elezione.

2. Quando l'elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio diventi vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diventa vacante.

3. In conformità all'articolo 23 paragrafo 3 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore ha prestato giuramento o reso la dichiarazione prevista nell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di assumere le funzioni, ogni giudice eletto, alla prima seduta della Corte plenaria alla quale è presente o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, deve prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne:

Io giuro – o Io dichiaro solennemente – che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza ed imparzialità, e che osserverò il segreto sulle deliberazioni.

2. Ne è redatto processo-verbale.

Articolo 4 - Incompatibilità³

1. A norma dell'articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, i giudici non possono esercitare per la durata del loro mandato alcuna attività politica o amministrativa né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere d'indipendenza e d'imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al Presidente della Corte ogni attività supplementare. In caso di disaccordo tra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione sollevata è decisa dalla Corte plenaria.

2. Un vecchio giudice non può rappresentare, a qualsivoglia titolo, una parte o un terzo intervenuto in una procedura davanti alla Corte che riguardi un ricorso presentato prima della data in cui egli ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un

³ Come modificato dalla Corte il 29 marzo 2010.

vecchio giudice non può rappresentare, a qualsivoglia titolo, una parte o un terzo intervenuto in una procedura davanti alla Corte che riguardi un ricorso presentato successivamente alla data in cui egli ha cessato di esercitare le sue funzioni salvo lo spirare di un termine di due anni a decorrere da tale data.

Articolo 5 - Precedenza⁴

1. I giudici eletti prendono posto dopo il Presidente ed i vice-Presidenti della Corte ed i Presidenti delle Sezioni, seguendo la data della loro presa di funzioni conformemente all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 del presente Regolamento.

2. I vice-Presidenti della Corte eletti a questa funzione nella stessa data prendono posto seguendo la durata delle loro funzioni di giudice. In caso d'uguaglianza, prendono posto in base alla loro età. La stessa regola vale per i Presidenti di Sezione.

3. I giudici la cui durata delle funzioni è la stessa prendono posto in base alla loro età.

4. I giudici *ad hoc* prendono posto in base alla loro età, dopo i giudici eletti.

Articolo 6 - Dimissioni

Le dimissioni di un giudice sono indirizzate al Presidente della Corte, che le trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Sotto riserva dell'applicazione degli articoli 24 paragrafo 4 *in fine* e 26 paragrafo 3 del presente Regolamento, le dimissioni comportano la vacanza della carica.

Articolo 7 - Revoca

Un giudice non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che gli altri giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli ha cessato di soddisfare alle condizioni richieste. Egli deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.

⁴ Come modificato dalla Corte il 14 maggio 2007.

Capitolo Secondo⁵ PRESIDENZA DELLA CORTE E RUOLO DELL'UFFICIO

Articolo 8 - Elezione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte e dei Presidenti e dei vice-Presidenti delle Sezioni⁶

1. La Corte plenaria elegge il suo Presidente, i suoi due vice-Presidenti per un periodo di tre anni ed i Presidenti delle Sezioni per un periodo di due anni, senza che questi periodi possano superare la durata del mandato di giudice degli interessati.

2. Ogni Sezione elegge parimenti un vice-Presidente per un periodo di due anni, senza che questo possa superare la durata del mandato di giudice degli interessati.

3. Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni.

4. I Presidenti e vice-Presidenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro successori.

5. Le elezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto; vi prendono parte solo i giudici eletti che sono presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, si procede ad una o più tornate addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. All'esito di ogni tornata, ogni candidato che ha raccolto meno di cinque voti sarà eliminato. Se restano ancora in lizza più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti, quello che ha ottenuto il più basso numero di voti sarà ugualmente eliminato. Se più di un candidato si trova in questa situazione, viene eliminato soltanto il candidato che risulta ultimo nell'ordine di pre-

⁵ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁶ Come modificato dalla Corte il 7 novembre 2005, il 20 febbraio 2012, il 14 gennaio 2014, il 1° giugno 2015 e il 19 settembre 2016.

cedenza a norma dell'articolo 5 del presente Regolamento. In caso di parità di voti tra due candidati all'esito della tornata finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.

6. Le regole fissate nel paragrafo precedente si applicano alle elezioni previste al paragrafo 2 di questo articolo. Tuttavia, quando è necessaria più di una tornata di scrutinio perché un candidato raggiunga la maggioranza assoluta, viene eliminato soltanto il candidato che ha raccolto il più basso numero di voti.

Articolo 9 - Funzioni del Presidente della Corte

1. Il Presidente della Corte dirige i lavori ed i servizi della Corte. Egli rappresenta la Corte e, segnatamente, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.

2. Egli presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del Collegio di cinque giudici.

3. Egli non partecipa all'esame dei casi trattati dalle Camere, salvo che egli non sia il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente interessata.

Articolo 9A - Ruolo dell'ufficio⁷

1. a) La Corte è dotata di un ufficio, composto dal Presidente e dai vice-Presidenti della Corte e dai Presidenti di Sezione. Quando un vice-Presidente della Corte o un Presidente di Sezione è impossibilitato a partecipare ad una riunione dell'ufficio, egli è sostituito dal vice-Presidente della Sezione o, in difetto, dal membro della Sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

b) L'ufficio può invitare ad una delle sue riunioni ogni altro membro della Corte od ogni altra persona di cui ritenga necessaria la presenza.

2. L'ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.

⁷ Aggiunto dalla Corte il 7 luglio 2003.

3. L'ufficio ha il compito di assistere il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni di direzione del lavoro e dei servizi della Corte. A tal fine, il Presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziaria rientrante nella sua competenza.

4. L'ufficio agevola parimenti il coordinamento tra le Sezioni della Corte.

5. Il Presidente può consultare l'ufficio prima di emettere delle istruzioni pratiche ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento e prima di approvare le istruzioni generali disposte dal cancelliere ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4 del presente Regolamento.

6. L'ufficio su ogni questione può fare rapporto alla Corte plenaria, a cui può parimenti sottoporre proposte.

7. Un resoconto d'ogni riunione dell'ufficio è fatto e distribuito ai giudici nelle due lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell'ufficio è designato dal cancelliere d'accordo con il Presidente.

Articolo 10 - Funzioni dei vice-Presidenti della Corte

I vice-Presidenti della Corte assistono il Presidente della Corte. Essi lo sostituiscono in caso d'impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Essi svolgono altresì le funzioni di Presidenti di Sezione.

Articolo 11 - Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte

In caso d'impedimento contemporaneo del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte, o in caso di vacanza contemporanea delle loro funzioni, la presidenza è assunta da uno dei Presidenti di Sezione o, se nessuno di loro è disponibile, da un altro giudice eletto, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Presidenza delle Sezioni e delle Camere⁸

I Presidenti delle Sezioni presiedono le sedute della Se-

⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

zione e delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vice-Presidenti delle Sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della Presidenza della Sezione, o per richiesta del Presidente della Sezione. In difetto, i membri della Sezione e delle Camere li sostituiscono, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 13 - Incapacità di presiedere⁹

I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di Presidente in un caso dove è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o in relazione alla quale sono stati eletti, o in un caso in cui essi tengono la seduta in qualità di giudice designato ai sensi dell'articolo 29 § paragrafo 1 a) o dell'articolo 30 paragrafo 1 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine regolate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica tendente ad assicurare una rappresentanza equilibrata dei sessi.

Capitolo Terzo - LA CANCELLERIA

Articolo 15 - Elezione del Cancelliere¹⁰

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche così come l'esperienza richieste per l'esercizio delle funzioni.

2. Il cancelliere è eletto per un mandato di cinque anni ed è rieleggibile. Egli non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che i giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato ha cessato di soddisfare alle condizioni richieste.

⁹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

¹⁰ Come modificato dalla Corte il 14 aprile 2014.

Egli deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.

3. Le elezioni previste nel presente articolo hanno luogo con scrutinio segreto; vi prendono parte soltanto i giudici eletti che sono presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei suffragi espressi, si procede a una o più tornate supplementari di scrutinio fino a quando un candidato non abbia raggiunto la maggioranza assoluta. All'esito di ogni tornata, ogni candidato che ha raccolto meno di cinque voti sarà eliminato. Se restano ancora in lizza più di due candidati che hanno ottenuto almeno cinque voti, quello che ha ottenuto il più basso numero di voti sarà ugualmente eliminato. In caso di parità di voti all'esito di una tornata supplementare, è data preferenza dapprima alla candidata, se ce ne è una, e poi al candidato più anziano d'età.

4. Prima di assumere le funzioni, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, se occorre, davanti il Presidente della Corte, prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne:

Io giuro – o Io dichiaro solennemente – che eserciterò in piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Ne è redatto processo-verbale.

Articolo 16 - Elezione dei cancellieri aggiunti¹¹

1. La Corte plenaria elegge parimenti uno o più cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell'articolo precedente. La procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica parimenti per la revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta previamente il cancelliere.

2. Prima di assumere le funzioni, un cancelliere aggiunto deve, davanti la Corte plenaria o, se occorre, davanti al Presi-

¹¹ Come modificato dalla Corte il 14 aprile 2014.

dente, prestare un giuramento o fare una dichiarazione simile a quelli previsti per il cancelliere. Ne è redatto processo-verbale.

Articolo 17 - Funzioni del Cancelliere

1. Il cancelliere assiste la Corte nell'assolvimento delle sue funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del Presidente della Corte.

2. Egli ha la custodia degli archivi della Corte e funge da intermediario per le comunicazioni e notificazioni a questa indirizzate, o da questa emananti, in relazione ai casi portati o da portare davanti alla Corte.

3. Il cancelliere, nei limiti del dovere di discrezione proprio delle sue funzioni, risponde alle domande d'informazioni riguardanti l'attività della Corte, segnatamente a quelle della stampa.

4. Delle istruzioni generali preparate dal cancelliere ed approvate dal Presidente della Corte regolano il funzionamento della cancelleria.

Articolo 18 - Organizzazione della cancelleria¹²

1. La cancelleria si compone delle cancellerie di Sezione, in numero uguale a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dei servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.

2. Il cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell'assolvimento delle sue funzioni. Egli può essere assistito da un cancelliere aggiunto di Sezione.

3. I funzionari della cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l'autorità del Presidente della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

Articolo 18A - Relatori non togati¹³

1. Quando tiene la seduta in formazione di giudice uni-

¹² Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.

¹³ Aggiunto dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 14 gennaio 2013.

co, la Corte è assistita da relatori non togati che agiscono sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

2. I relatori non togati sono nominati dal Presidente della Corte su proposta del cancelliere. I cancellieri di Sezione e i cancellieri aggiunti di Sezione previsti dall'articolo 18 paragrafo 2 del presente Regolamento assolvono di diritto la funzione di relatori non togati.

Articolo 18B - Giureconsulto¹⁴

Ai fini della qualità e della coerenza della sua giurisprudenza, la Corte è assistita da un giureconsulto. Costui fa parte della cancelleria. Egli fornisce dei pareri e delle informazioni, segnatamente alle formazioni giudicanti e ai membri della Corte.

Capitolo Quarto IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 19 - Sede della Corte

1. La sede della Corte è fissata a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. La Corte può tuttavia, quando lo giudica utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. La Corte può decidere, in ogni stato dell'istruzione di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano ad un'inchiesta o adempiano ad ogni altro compito in altri luoghi.

Articolo 20 - Sessioni plenarie della Corte

1. Su convocazione del suo Presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta che lo richiede l'esercizio delle funzioni che le competono a norma della Convenzione e del presente Regolamento. Il Presidente procede ad uguale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiede, e in ogni caso una volta l'anno per l'esame di questioni amministrative.

¹⁴ Aggiunto dalla Corte il 23 giugno 2014.

2. Il quorum dei due terzi dei giudici eletti nelle funzioni è necessario per il funzionamento della Corte plenaria.

3. Se il quorum non è raggiunto, il Presidente rinvia la seduta.

Articolo 21 - Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le Camere ed i comitati tengono seduta in modo permanente. Tuttavia, su proposta del suo Presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi delle sessioni.

2. Al di fuori dei predetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro Presidente in caso d'urgenza.

Articolo 22 - Deliberazioni

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le sue deliberazioni rimangono segrete.

2. Solo i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti nella camera di consiglio il cancelliere o la persona nominata per sostituirlo, come pure gli altri funzionari della cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Nessun'altra persona può esservi ammessa salvo che per una decisione speciale della Corte.

3. Prima d'ogni voto su una questione sottoposta alla Corte, il Presidente può invitare i giudici ad esprimere la loro opinione.

Articolo 23 - Votazioni

1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione è reiterata e, se vi è ancora parità, prevale il voto del Presidente. Il presente paragrafo si applica salva disposizione contraria del presente Regolamento.

2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive riguardanti la ricevibilità o il merito di un caso.

3. Per norma generale, le votazioni si fanno per alzata di mano. Il Presidente può decidere di procedere ad un voto per appello nominale, nell'ordine inverso di precedenza.

4. Ogni questione che deve essere messa ai voti è formulata in termini precisi.

Articolo 23A - Decisione per tacito accordo¹⁵

Quando è necessario per la Corte di risolvere un punto di procedura od ogni altra questione al di fuori di una riunione programmata, il Presidente può dare istruzioni di far circolare tra i giudici un progetto di decisione e di fissare a questi un termine per la formulazione d'osservazioni. In assenza d'ogni obiezione da parte dei giudici, la proposta è considerata essere stata adottata allo spirare del predetto termine.

Capitolo Quinto - LE FORMAZIONI

Articolo 24 - Composizione della Grande Camera¹⁶

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.

2. a) Fanno parte della Grande Camera il Presidente ed i vice-Presidenti della Corte, come pure i Presidenti delle Sezioni. Quando un vice-Presidente della Corte o il Presidente di una Sezione non può tenere la seduta nella Grande Camera, egli è sostituito dal vice-Presidente della Sezione interessata.

b) Il giudice eletto in relazione alla Parte contraente interessata o, all'occorrenza, il giudice designato in virtù dell'articolo 29 o dell'articolo 30 del Regolamento fa parte di diritto della Grande Camera, conformemente all'articolo 26 paragrafi 4 e 5 della Convenzione.

c) Nei casi che le sono deferiti in virtù dell'articolo 30

¹⁵ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

¹⁶ Come modificato dalla Corte l'8 dicembre 2000, il 13 dicembre 2004, il 04 luglio 2005, il 07 novembre 2005, il 29 maggio 2006, il 13 novembre 2006, il 6 maggio 2013 e il 19 settembre 2016.

della Convenzione, la Grande Camera comprende parimenti i membri della Camera che se n'è spogliata.

d) Nei casi che le sono deferiti in virtù dell'articolo 43 della Convenzione, la Grande Camera non comprende alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera che ha reso la sentenza riguardante il caso così rimesso, ad eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato in relazione alla Parte contraente interessata, né alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera o delle Camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.

e) I giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati tra i restanti giudici mediante estrazione a sorte effettuata dal Presidente della Corte alla presenza del cancelliere. Le modalità dell'estrazione a sorte sono fissate dalla Corte plenaria, che vigila perché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e riflettente la diversità dei sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

f) Per l'esame d'una domanda presentata ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre i giudici previsti al paragrafo 2 a) e b) del presente articolo, i membri del Comitato o della Camera che ha reso la sentenza in questione. Se questa è stata resa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici di quest'ultima. In tutti i casi, ivi compresi quelli in cui non è possibile riunire la Grande Camera originaria, i giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono nominati conformemente al paragrafo 2 e) del presente articolo.

g) Quando essa esamina una domanda di parere consultivo ai sensi dell'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a) ed e) del presente articolo.

h) Quando essa esamina una domanda di parere consultivo sottoposta ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione,

la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a), b) ed e) del presente articolo.

3. Se dei giudici non possono stare in seduta, essi sono sostituiti dai giudici supplenti seguendo l'ordine di designazione previsto al paragrafo 2 e) del presente articolo.

4. I giudici ed i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni precitate tengono la seduta fino all'esaurimento della procedura. Esaurito il loro mandato, essi continuano a partecipare all'esame del caso se essi ne hanno già preso conoscenza nel merito. Queste disposizioni si applicano parimenti alla procedura relativa ai pareri consultivi.

5. (a) Il Collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata ad esaminare una domanda presentata a norma dell'articolo 43 della Convenzione si compone:

– dal Presidente della Corte; se il Presidente della Corte si trova impedito, egli è sostituito dal vice-Presidente che ha la precedenza;

– dai due Presidenti di Sezione designati a rotazione; se un Presidente di Sezione così designato si trova impedito, egli è sostituito dal vice-Presidente della sua Sezione;

– da due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per far parte del Collegio per un periodo di sei mesi;

– da almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del Collegio per un periodo di sei mesi;

(b) Quando esamina una domanda di rinvio, il Collegio non include alcun giudice che ha preso parte all'esame della ricevibilità o del merito del caso in questione.

(c) Un giudice eletto in relazione ad una Parte contraente interessata ad una domanda di rinvio o cittadino di una tale Parte non può tenere la seduta nel Collegio quando questo esamina la domanda. Parimenti, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù degli articoli 29 o 30 del Regolamento non può partecipare all'esame della domanda.

(d) Se un membro del Collegio si trova impedito per uno dei motivi indicati nelle lettere b) o c), egli è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del Collegio per un periodo di sei mesi.

(e) Quando è investita di una domanda di parere consultivo sottoposta ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 della Convenzione, il Collegio è composto conformemente alle disposizioni dell'articolo 93 del presente Regolamento.

Articolo 25 - Costituzione delle Sezioni

1. Le Camere previste nell'articolo 25 b) della Convenzione (e denominate "Sezioni" nel presente Regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del Presidente, per un periodo di tre anni a decorrere dall'elezione dei titolari di funzioni presidenziali previsti all'articolo 8 del presente Regolamento. Ci sono almeno quattro Sezioni.

2. Ogni giudice è membro di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal punto di vista della rappresentanza dei sessi e tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

3. Quando un giudice cessa di fare parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la Sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della Sezione.

4. Il Presidente della Corte può eccezionalmente procedere a delle modificazioni nella composizione delle Sezioni se le circostanze lo richiedono.

5. Su proposta del Presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supplementare.

Articolo 26 - Costituzione delle Camere¹⁷

1. Le Camere di sette giudici previste all'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione per esaminare i casi portati da

¹⁷ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, e il 6 maggio 2013.

vanti alla Corte sono costituite come segue a partire dalle Sezioni.

a) Salva la riserva del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 28 paragrafo 4, ultima frase, del presente Regolamento, per ciascun caso la Camera comprende il Presidente della Sezione ed il giudice eletto in relazione ad ogni Parte contraente interessata. Se quest'ultimo non è membro della Sezione cui il ricorso è stato assegnato in conformità agli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, egli vi partecipa come membro di diritto della Camera, conformemente all'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione. L'articolo 29 del presente Regolamento si applica se il predetto giudice non può tenere la seduta o si astiene.

b) Gli altri membri della Camera sono nominati dal Presidente della Sezione, per rotazione, tra i membri della Sezione.

c) I membri della Sezione che non sono nominati in tal modo tengono la seduta nel caso in qualità di supplenti.

2. Il giudice eletto in relazione ad ogni Parte contraente interessata, o, all'occorrenza, il giudice eletto o *ad hoc* designato conformemente agli articoli 29 o 30 del presente Regolamento, può essere dispensato dal Presidente della Camera di assistere alle riunioni dedicate alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni terrà la seduta il primo giudice supplente.

3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a giudicare i casi per i quali ha partecipato all'esame del merito.

Articolo 27 - Comitati¹⁸

1. Sono costituiti Comitati di tre giudici appartenenti alla stessa Sezione, in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato i Presidenti delle Sezioni, il Presidente della Corte decide del numero dei Comitati da creare.

¹⁸ Come modificato il 13 novembre 2006, e il 16 novembre 2009.

2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione tra i membri di ciascuna Sezione escluso il Presidente.

3. I membri della Sezione, ivi compreso il Presidente della Sezione, che non sono membri di un Comitato possono essere chiamati, se necessario, a tenere la seduta. Essi possono ugualmente sostituire i membri che sono impediti a tenere la seduta.

4. Il Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.

Articolo 27A - Formazione di giudice unico¹⁹

1. Dei giudici unici sono istituiti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l'ufficio, il Presidente della Corte decide il numero dei giudici unici da formare e procede alle nomine richieste in relazione di una o più Parti contraenti.

2. Tengono la seduta parimenti come giudici unici:

a) i Presidenti di Sezione quando esercitano le competenze che sono loro devolute dagli articoli 54 paragrafi 2 b) e 3 del presente Regolamento.

b) i vice-Presidenti di Sezione designati per decidere sulle domande di misure provvisorie conformemente all'articolo 39 paragrafo 4 del presente Regolamento.

3. In conformità all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione, un giudice non può decidere in qualità di giudice unico su di un ricorso diretto contro la Parte contraente in relazione alla quale è stato eletto. Inoltre, un giudice non può decidere in qualità di giudice unico su di un ricorso diretto contro la Parte contraente di cui egli è cittadino.

4. I giudici unici sono nominati per un periodo di dodici mesi. Essi continuano ad assumere i loro altri compiti in se-

¹⁹ Aggiunto dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 14 gennaio 2013 e il 9 settembre 2019.

no alle Sezioni di cui sono membri in conformità all'articolo 25 paragrafo 2 del presente Regolamento.

5. In applicazione dell'articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, ogni giudice unico, quando delibera, è assistito da un relatore non togato.

Articolo 28 - Impedimento, astensione o dispensa²⁰

1. Ogni giudice impedito a partecipare alle sedute per le quali è convocato, lo comunica nel più breve termine, al Presidente della Camera.

2. Nessun giudice può partecipare all'esame di un caso:

a) se egli ha un interesse personale in questo, ad esempio per il fatto di un legame coniugale o di parentela, di un altro legame di prossima parentela, di uno stretto legame personale o professionale, o di un legame di subordinazione con una qualsiasi delle parti;

b) se egli è in precedenza intervenuto nel caso, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un'altra giurisdizione o di una commissione d'inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;

c) se, allorquando è giudice *ad hoc* o giudice eletto cessato che continua a tenere la seduta ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 del presente Regolamento, egli s'impegna in un'attività politica o amministrativa, o in un'attività professionale incompatibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialità;

d) se egli ha espresso in pubblico, attraverso i media, per iscritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialità;

e) se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialità possono legittimamente essere messe in dubbio.

²⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 13 dicembre 2004 e 13 novembre 2006 e 6 maggio 2013.

3. Se un giudice si astiene per una delle predette ragioni, egli ne informa il Presidente della Camera, che lo dispensa dal tenere la seduta.

4. Se il giudice interessato o il Presidente della Camera sono titubanti circa l'esistenza o meno di una delle cause d'astensione enumerate nel paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa ascolta il giudice interessato, poi delibera e vota senza la sua presenza. Ai fini delle deliberazioni e voto in questione, l'interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Parimenti avviene se il giudice tiene la seduta in relazione ad una Parte contraente interessata conformemente agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento.

5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti ai giudici chiamati a tenere la seduta come giudici unici o in un Comitato, restando inteso che la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al Presidente della Sezione.

Articolo 29 - Giudici *ad hoc*²¹

1. a) Se il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente interessata si trova impedito di tenere la seduta in una Camera, si astiene o è dispensato, o se questo giudice è assente, il Presidente della Camera nomina un giudice *ad hoc* che possa partecipare all'esame del caso conformemente all'articolo 28 del presente Regolamento sulla base di un elenco preventivamente presentato dalla Parte contraente e contenente da tre a cinque nominativi di persone che assolvono ai criteri fissati dal paragrafo 1 c) del presente articolo e da essa indicati come utilizzabili in qualità di giudice *ad hoc* per un periodo di quattro anni rinnovabile.

L'elenco, in cui devono figurare i due sessi, deve essere corredato da una informativa biografica delle persone che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a

²¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, 13 novembre 2006, 29 marzo 2010, 6 maggio 2013, 19 settembre 2016, 16 aprile 2018 e 3 giugno 2019.

qualsivoglia titolo, una parte o un terzo intervenuto davanti alla Corte.

b) La procedura descritta al paragrafo 1 a) del presente articolo si applica se la persona così nominata si trova impedita o si astiene.

c) Un giudice *ad hoc* deve essere in possesso delle qualifiche richieste dall'articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione ed essere in grado di soddisfare alle esigenze di disponibilità e di presenza enunciate al paragrafo 5 del presente articolo. Durante la durata del suo mandato, un giudice *ad hoc* non può rappresentare, a qualsivoglia titolo, una parte o un terzo intervenuto davanti alla Corte.

2. Il Presidente della Camera nomina un altro giudice eletto per tenere la seduta in qualità di giudice *ad hoc* quando:

a) al momento della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del Regolamento, la Parte contraente interessata non aveva fornito al cancelliere l'elenco previsto al paragrafo 1 a) del presente articolo, oppure

b) reputa che meno di tre persone indicate nell'elenco rispondono alle condizioni fissate al paragrafo 1 c) del presente articolo.

3. Il Presidente della Camera può decidere di nominare un giudice *ad hoc* conformemente al paragrafo 1 a) o 2 del presente articolo solo quando la comunicazione del ricorso sarà fornita alla Parte contraente ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento. Nell'attesa della decisione del Presidente della Camera, è il primo giudice supplente che tiene la seduta.

4. All'inizio della prima sessione dedicata all'esame del caso dopo la sua nomina, il giudice *ad hoc* presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento. Se ne redige processo verbale.

5. I giudici *ad hoc* devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell'articolo 26 paragrafo 2 del presente Regolamento, assistere alle riunioni della Camera.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* alla procedura seguita davanti a un Collegio della Grande Camera relativamente a una domanda di parere consultivo sottoposta in virtù dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 della Convenzione e alla procedura seguita davanti alla Grande Camera costituita per esaminare le domande accettate dal Collegio.

Articolo 30 - Comunità di interesse²²

1. Se due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il Presidente della Camera può invitare a mettersi d'accordo per nominare, in qualità di giudice della comunità d'interesse, uno solo dei giudici eletti in loro riferimento, che sarà chiamato di diritto a tenere la seduta; in mancanza d'accordo, egli estrae a sorte tra i giudici proposti quello che terrà la seduta in qualità di giudice della comunità d'interesse.

2. Il Presidente della Camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione preventiva al paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che il ricorso sia portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute conformemente all'articolo 54 paragrafo 2 del presente Regolamento.

3. In caso di contestazione sull'esistenza di una comunità d'interesse o su ogni altra questione connessa, decide la Camera, all'occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

TTOLO SECONDO - PROCEDURA

Capitolo Primo - NORME GENERALI

Articolo 31 - Possibilità di deroghe particolari

Le disposizioni del presente titolo non sono di ostacolo a

²² Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

che la Corte vi deroghi per l'esame di un caso particolare dopo aver consultato le parti per quanto occorra.

Articolo 32 - Istruzioni pratiche

Il Presidente della Corte può emanare delle istruzioni pratiche, segnatamente in relazione a questioni quali la comparizione alle udienze ed il deposito d'osservazioni scritte o d'altri documenti.

Articolo 33 - Pubblicità dei documenti²³

1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o dai terzi intervenuti con riferimento ad un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito delle trattative condotte nella prospettiva di raggiungere una composizione amichevole come previsto dall'articolo 62 del presente Regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, salvo che il Presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata.

2. L'accesso del pubblico ad un documento o ad una parte di un documento può essere vietato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti o di ogni persona interessata, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal Presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Ogni domanda di riservatezza formulata a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e precisare se essa riguarda tutti i documenti o soltanto una parte di essi.

²³ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006, il 14 maggio 2007 e il 4 novembre 2019.

Articolo 34 - Utilizzazione delle lingue²⁴

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.
2. Quando è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a quando il ricorso non è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente Regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente Regolamento, il ricorso ed i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.
3. a) Tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante che si riferiscono ad un'udienza, o che intervengono dopo che il ricorso è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il Presidente della Camera conceda l'autorizzazione di continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente.
 - b) Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione o della traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il Presidente della Camera ritiene tale misura nell'interesse della buona conduzione della procedura.
 - c) Eccezionalmente, il Presidente della Camera può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti un tutto o in parte le spese così derivate.

²⁴ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004, e il 19 settembre 2016.

d) Salva contraria decisione del Presidente della Camera, ogni decisione adottata in virtù delle disposizioni di cui sopra del presente paragrafo rimane applicabile a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio del caso alla Grande Camera o di una domanda d'interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente Regolamento.

4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata ad impiegare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni, orali o scritte.

b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l'ha sollecitata deve

i) depositare una traduzione in francese o in inglese delle sue osservazioni scritte entro un termine che spetta al Presidente della Camera di fissare, mantenendo il cancelliere la possibilità di adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte convenuta se questa ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito.

ii) sostenere le spese afferenti all'interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali, incaricandosi il cancelliere di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.

c) Il Presidente della Camera può ingiungere ad una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese dell'insieme o d'alcuni allegati alle sue osservazioni scritte o d'ogni altro atto pertinente, o degli estratti di questi documenti.

d) I capoversi che precedono del presente paragrafo si

applicano anche, *mutatis mutandis*, ai terzi intervenuti ai sensi dell'articolo 44 del presente Regolamento ed all'impiego di una lingua non ufficiale da parte di un terzo intervenuto.

5. Il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione per il ricorrente.

6. Ogni testimone, esperto o altra persona che compare davanti la Corte può usare la sua propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di alcuna delle due lingue ufficiali. In questo caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione e della traduzione.

7. La domanda di parere consultivo sottoposta alla Corte da una giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 della Convenzione, e nel rispetto delle condizioni descritte all'articolo 92 del presente Regolamento, può essere formulata nella lingua ufficiale impiegata nella procedura interna. Se la lingua in questione non è una delle lingue ufficiali della Corte, una traduzione in inglese o in francese della domanda deve essere depositata entro un termine che spetta al Presidente della Corte di fissare.

Articolo 35 - Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Articolo 36 - Rappresentanza dei ricorrenti²⁵

1. Le persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati previsti dall'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare dei ricorsi agendo sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante.

2. Dopo che il ricorso è stato notificato alla Parte contraente convenuta come previsto dall'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il ricorrente deve essere rappresen-

²⁵ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

tato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

3. Il ricorrente deve essere così rappresentato ad ogni udienza fissata dalla Camera, tranne se il Presidente della Camera autorizzi eccezionalmente il ricorrente ad esporre egli stesso la sua causa, con riserva, all'occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato.

4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in una qualsiasi delle Parti contraenti e residente sul territorio di una di loro, o un'altra persona autorizzata dal Presidente della Camera.

b) In circostanze eccezionali ed in ogni momento della procedura, il Presidente della Camera, quando ritiene che le circostanze o la condotta dell'avvocato o dell'altra persona nominata conformemente al comma precedente lo giustificano, può decidere che quest'avvocato o questa persona non può più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest'ultimo deve cercarsi un altro rappresentante.

5. a) L'avvocato o l'altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest'ultimo se chiede di poter assumere personalmente la difesa dei suoi interessi, devono, anche se ottengono l'autorizzazione prevista al comma b) qui sopra, avere una comprensione sufficiente di una delle lingue ufficiali della Corte.

b) Se essi non hanno una spigliatezza sufficiente per esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il Presidente della Camera può, ai sensi dell'articolo 34 paragrafo 3 del presente Regolamento, concedere loro l'autorizzazione ad utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Articolo 37 - Comunicazioni, notificazioni e citazioni²⁶

1. Le comunicazioni e notificazioni indirizzate agli agenti o avvocati delle parti si considerano indirizzate alle parti.

²⁶ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

2. Se, per una comunicazione, notificazione o citazione destinata alle persone diverse dagli agenti o avvocati delle parti, la Corte reputa necessaria la cooperazione del Governo della Parte contraente sul territorio del quale la comunicazione, notificazione o citazione deve produrre effetti, il Presidente della Corte si rivolge direttamente a quel Governo per ottenere le agevolazioni necessarie.

Articolo 38 - Osservazioni scritte

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal Presidente della Camera o dal giudice relatore, secondo il caso, in conformità al presente Regolamento. Le osservazioni scritte o altri documenti depositati fuori di tale termine o ignorando un'istruzione pratica emanata a norma dell'articolo 32 del presente Regolamento non possono essere inseriti nel fascicolo di causa, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

2. È la data certificata della spedizione del documento o, in difetto, la data di ricevimento in cancelleria che viene presa in considerazione per il calcolo del termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 38A - Esame delle questioni di procedura²⁷

Le questioni di procedura che rendono necessaria una decisione della Camera sono trattate al momento dell'esame del caso, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

Articolo 39 - Misure provvisorie²⁸

1. La Camera o, occorrendo, il suo Presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, sia su istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata, sia d'ufficio, indicare alle

²⁷ Aggiunto dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

²⁸ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005, il 16 gennaio 2012 e 14 gennaio 2013.

parti ogni misura provvisoria che reputano debba essere adottata nell'interesse delle parti o del buono svolgimento della procedura.

2. Eventualmente, il Comitato dei Ministri è immediatamente informato delle misure provvisorie adottate in un caso.

3. La Camera o, eventualmente, il Presidente della Sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire loro delle informazioni su ogni questione relativa all'attuazione delle misure provvisorie indicate.

4. Il Presidente della Corte può nominare dei vice-Presidenti di Sezione come giudici di turno per decidere sulle misure provvisorie.

Articolo 40 - Comunicazione in via d'urgenza di un ricorso

In caso d'urgenza, riservati tutti gli altri provvedimenti procedurali, il cancelliere può, con l'autorizzazione del Presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare una Parte contraente interessata dell'introduzione di un ricorso e dell'oggetto sommario di questo.

Articolo 41 - Ordine di trattazione dei ricorsi²⁹

Per determinare l'ordine nel quale i casi devono essere trattati, la Corte tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate, sulla base di criteri da essa definiti. La Camera e il suo Presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e riservare un trattamento prioritario ad un particolare ricorso.

Articolo 42 (vecchio articolo 43) - Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi

1. La Camera può, ad istanza delle parti o d'ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi.

2. Il Presidente della Camera può, dopo avere consultato

²⁹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002 ed il 29 giugno 2009.

le parti, ordinare che sia proceduto simultaneamente all'istruzione di ricorsi attribuiti alla stessa Camera, senza pregiudicare la decisione della Camera sulla riunione dei ricorsi.

Articolo 43 (vecchio articolo 44) - Cancellazione dal ruolo e reiscrizione nel ruolo³⁰

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo nelle condizioni dell'articolo 37 della Convenzione.

2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua intenzione di rinunciare all'azione, la Camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate al caso accettano la rinuncia.

3. In caso di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione, la Corte cancella il ricorso dal ruolo a mezzo di una decisione. Conformemente all'articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione, questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che controlla l'esecuzione delle condizioni della composizione amichevole quali figurano nella decisione. Negli altri casi previsti dall'articolo 37 della Convenzione, il ricorso è cancellato dal ruolo a mezzo di una sentenza se esso è stato dichiarato ricevibile oppure a mezzo di una decisione se esso non è stato dichiarato ricevibile. Nel caso in cui il ricorso è cancellato dal ruolo a mezzo di una sentenza, dopo che la sentenza è divenuta definitiva, il Presidente della Camera lo comunica al Comitato dei Ministri per permettergli di controllare, conformemente all'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l'esecuzione degli impegni ai quali può essere subordinata la rinuncia o la soluzione della controversia.

4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, le spese sono rimesse al-

³⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 13 novembre 2006, e 2 aprile 2012.

l'apprezzamento della Corte. Se sono state liquidate con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il Presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.

5. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la Corte può decidere la reiscrizione nel ruolo se essa reputa che delle circostanze eccezionali lo giustifichino.

Articolo 44 - Intervento di terzi³¹

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 della Convenzione è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 paragrafo 1 o dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il cancelliere comunica contestualmente una copia del ricorso ad ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Egli notifica anche, se del caso, a tale Parte contraente la decisione di tenere un'udienza nella causa.

b) Se una Parte contraente desidera esercitare il diritto riconosciute dall'articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di presentare delle osservazioni scritte o di prendere parte ad un'udienza, essa deve darne notizia per iscritto al cancelliere al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notificazione previste al comma che precede. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.

2. Se il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa desidera esercitare il diritto che gli riconosce l'articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di presentare delle osservazioni scritte o di partecipare ad una udienza, egli deve avvisare il cancelliere per iscritto al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione del ricorso alla Parte contraente convenuta oppure dalla notifica a quest'ultima della decisione di tene-

³¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 ed il 13 novembre 2006 e il 19 settembre 2016.

re una udienza. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.

Nel caso in cui il Commissario ai Diritti dell'Uomo non potesse partecipare personalmente alla procedura davanti alla Corte, egli indicherà il nominativo del o dei membri del suo ufficio che avrà designato per rappresentarlo. Potrà farsi assistere da un avvocato.

3. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 paragrafo 1 o dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il Presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.

b) Le domande d'autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali, come imposto dall'articolo 34 paragrafo 4 del presente Regolamento, al più tardi dodici settimane dopo che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.

4. a) Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i termini prescritti nei paragrafi precedenti decorrono dalla notificazione alle parti della decisione adottata dalla Camera in virtù dell'articolo 72 paragrafo 1 del presente Regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal Collegio della Grande Camera in virtù dell'articolo 73 paragrafo 2 del presente Regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte.

b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal Presidente della Camera se sono prospettati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura.

5. L'invito o l'autorizzazione menzionati al paragrafo 3 a) del presente articolo sono corredati delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal Presidente della Camera. In caso di non rispetto di queste condizioni, il Presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel fascicolo di causa o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che egli reputa appropriata.

6. Le osservazioni scritte presentate in conformità al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto dall'articolo 34 paragrafo 4 del presente Regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal Presidente della Camera, sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, all'occorrenza, in udienza.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* alla procedura seguita quando si tratta per la Grande Camera di rendere un parere consultivo ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 16 della Convenzione. Il Presidente della Grande Camera fissa i termini impartiti ai terzi intervenuti.

Articolo 44A - Obbligo di cooperare con la Corte³²

Le parti hanno l'obbligo di cooperare pienamente nella conduzione della procedura ed, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all'occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti nella procedura.

Articolo 44B - Non rispetto di un'ordinanza della Corte³³

Quando una parte non ottempera ad un'ordinanza della Corte riguardante la condotta della procedura, il Presidente della Camera può adottare ogni misura che egli ritiene appropriata.

³² Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

³³ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Articolo 44C - Mancanza di partecipazione effettiva³⁴

1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di comunicare le proprie informazioni pertinenti, o quando essa dimostra diversamente una mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.

2. L'astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la Camera una ragione per interrompere l'esame del ricorso.

Articolo 44D - Osservazioni fuori luogo formulate da una parte³⁵

Se il rappresentante di una parte formula delle osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannatrici o prolisse, il Presidente della Camera può escluderlo dalla procedura, rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in questione ed emettere ogni ordinanza che egli ritiene appropriata, senza pregiudizio dell'articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione.

Articolo 44E - Non mantenimento di un ricorso³⁶

Come lo prevede l'articolo 37 paragrafo 1 a) della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un individuo ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso, la Camera può cancellarlo dal ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente Regolamento.

Capitolo Secondo L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA

Articolo 45 - Firme

1. Ogni ricorso formulato a norma degli articoli 33 o 34

³⁴ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

³⁵ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

³⁶ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

della Convenzione deve essere presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

2. Quando il ricorso è presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, esso è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La Camera o il Comitato interessati decidono ogni questione riguardante l'accertamento se le persone che hanno firmato un ricorso avevano i poteri per farlo.

3. Quando un ricorrente è rappresentato in conformità all'articolo 36 del presente Regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o un mandato scritto.

Articolo 46 - Contenuto di un ricorso statale

La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti la Corte a norma dell'articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria indicando:

- a) il nome della Parte contraente contro la quale il ricorso è diretto;
- b) un'esposizione dei fatti;
- c) un'esposizione della o delle violazioni allegate della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti;
- d) un'esposizione sull'osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
- e) l'oggetto del ricorso e le grandi linee della o delle domande d'equa soddisfazione eventualmente formulate a norma dell'articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;
- f) i nomi e l'indirizzo della o delle persone nominate come agenti; ed allegandone:
- g) le copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.

Articolo 47 - Contenuto di un ricorso individuale³⁷

1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario e indicare:

- a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione (se del caso) e l'indirizzo ufficiale;
- b) all'occorrenza, il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail del rappresentante;
- c) qualora il ricorrente sia rappresentato, la data e la firma in originale del ricorrente, nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura; la firma in originale del rappresentante, per accettazione dell'incarico ad agire in nome del ricorrente, deve ugualmente figurare nel rispettivo riquadro;
- d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto;
- e) un'esposizione succinta e leggibile dei fatti;
- f) un'esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni; e
- g) un'esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.

2. a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere da e) a g), devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere di per sé sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni al-

³⁷ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, 11 dicembre 2007, 22 settembre 2008, 6 maggio 2013, 1° giugno e 5 ottobre 2015.

legando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative argomentazioni.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

- a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale o diversa di cui si lamenta;
- b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine previsto dall'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
- c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione;
- d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, dai documenti idonei a dimostrare che la persona che introduce il ricorso ha la capacità a rappresentarla o è munita di procura in tal senso;

3.2. I documenti presentati a sostegno del ricorso devono essere elencati in ordine cronologico, recare una numerazione consecutiva ed essere chiaramente identificabili.

4. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la Corte. Quest'ultima può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.

5.1. In caso di non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, salvo che:

- a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti suindicati;
- b) il ricorso riguardi una domanda di misura provvisoria;
- c) la Corte decida altrimenti, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, qualsiasi informazione o documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune.

6. a) Conformemente all'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, un ricorso si considera introdotto alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal presente articolo (la data facente fede è quella del timbro postale).

b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una data diversa.

7. Il ricorrente ha l'onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire ogni informazione utile per l'esame del ricorso.

Capitolo Terzo - I GIUDICI RELATORI

Articolo 48 - Ricorsi statali³⁸

1. Quando la Corte è adita a norma dell'articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per esaminare il caso nomina giudice (i) relatore (i) uno o più dei suoi membri che incarica di presentare un rapporto sulla ricevibilità, dopo il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti interessate.

2. Il o i giudici relatori presentano alla Camera i rapporti, i progetti di testi e gli altri documenti che possono essere d'ausilio ad essa ed al suo Presidente per l'assolvimento delle loro funzioni.

Articolo 49 - Ricorsi individuali³⁹

1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rivelare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, questo è esaminato da un giudice unico, salva una speciale ragione per procedere diversamente.

³⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³⁹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006, ed il 14 maggio 2007.

2. Quando la Corte è investita a norma dell'articolo 34 della Convenzione ed il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera o di un Comitato che esercita le funzioni che gli sono conferite dall'articolo 53 paragrafo 2 del Regolamento, il Presidente della Sezione a cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

a) può domandare alle parti di presentare, entro un dato termine, ogni chiarimento relativo ai fatti, ogni documento o tutti gli altri elementi che egli reputa pertinenti;

b) decide sul punto di sapere se il ricorso deve essere esaminato da un giudice unico, da un Comitato o da una Camera, sapendo che il Presidente della Sezione può ordinare che il caso sia sottoposto ad una Camera o ad un Comitato;

c) sottopone i rapporti, progetti di testi ed altri documenti che possono aiutare la Camera, il Comitato o i loro rispettivi Presidenti ad assolvere alle loro funzioni.

Articolo 50 - Procedura davanti alla Grande Camera

Quando un caso è stato deferito alla Grande Camera a norma dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il Presidente della Grande Camera nomina come giudice(i) relatore(i) uno o - nel caso di un ricorso statale - uno o più dei suoi membri.

Capitolo Quarto

LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA'

Ricorsi statali

Articolo 51 - Attribuzione dei ricorsi e procedura conseguente⁴⁰

1. Quando un ricorso è presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Corte lo porta im-

⁴⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

mediatamente alla conoscenza della Parte contraente convenuta e l'assegnazione ad una delle Sezioni.

2. In conformità all'articolo 26 paragrafo 1 a) del presente Regolamento, i giudici eletti in relazione alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di pieno diritto della Camera costituita per esaminare il caso. L'articolo 30 del presente Regolamento si applica se il ricorso è stato presentato da più Parti contraenti o se dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 42 del presente Regolamento.

3. Dopo che il caso è assegnato ad una Sezione, il Presidente della Sezione costituisce la Camera in conformità all'articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento ed invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto delle osservazioni in replica.

4. Prima che intervenga la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo Presidente possono decidere di invitare le Parti a presentarle delle osservazioni complementari per iscritto.

5. Un'udienza sulla ricevibilità è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così lo decide d'ufficio.

6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il Presidente della Camera consulta le parti.

Ricorsi individuali

Articolo 52 - *Attribuzione di un ricorso ad una Sezione*⁴¹

1. Il Presidente della Corte assegna ad una Sezione ogni ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione, vigilando sull'equa ripartizione del carico di lavoro tra le Sezioni.

⁴¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

2. La Camera di sette giudici prevista all'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal Presidente della Sezione interessata, in conformità all'articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento.

3. Nell'attesa della costituzione di una Camera in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente della Sezione esercita i poteri che il presente Regolamento conferisce al Presidente della Camera.

Articolo 52A - *Procedura davanti al giudice unico*⁴²

1. Conformemente all'articolo 27 della Convenzione, un giudice unico può dichiarare irricevibile un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione o cancellarlo dal ruolo quando una simile decisione può essere presa senza ulteriore esame. Questa decisione è definitiva. Essa è sommariamente motivata. Essa è comunicata al ricorrente.

2. Se il giudice unico non adotta alcuna delle decisioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, egli trasmette il ricorso per l'esame sia ad un Comitato, sia ad una Camera.

Articolo 53 - *Procedura davanti ad un Comitato*⁴³

1. Conformemente all'articolo 28 paragrafo 1 a) della Convenzione, il Comitato può, all'unanimità ed in ogni momento della procedura, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte quando una simile decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2. Se, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il Comitato reputa che il caso deve essere esaminato secondo la procedura prevista all'articolo 28 paragrafo 1 b) della Convenzione, esso adotta, all'unanimità, un sentenza che comprende la

⁴² Aggiunto dalla Corte il 13 novembre 2006 e modificato il 9 settembre 2019 e 4 novembre 2019

⁴³ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 14 maggio 2007, il 16 gennaio 2012 e il 4 novembre 2019.

sua decisione sulla ricevibilità ed, all'occorrenza, sulla equa riparazione.

3. Se il giudice eletto in relazione alla Parte contraente interessata non è membro del Comitato, quest'ultimo può, all'unanimità ed in ogni momento della procedura, decidere di invitarlo a tenere la seduta nel suo ambito in luogo e posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di ogni fattore pertinente, ivi compresa la questione se la Parte contraente ha contestato l'applicazione della procedura prevista all'articolo 28 paragrafo 1 b) della Convenzione.

4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione sono definitive. Esse sono motivate. Le decisioni possono contenere una motivazione sommaria quando sono state adottate dopo essere state trasmesse da un giudice unico conformemente all'articolo 52 A paragrafo 2 del presente Regolamento.

5. Il cancelliere comunica la decisione del Comitato al ricorrente così come alla Parte o alle Parti contraenti interessate quando queste sono state in precedenza informate del ricorso in applicazione del presente Regolamento.

6. Se il Comitato non adotta né decisione né sentenza, esso trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all'articolo 52 paragrafo 2 del presente Regolamento per giudicare il caso.

7. Le disposizioni degli articoli 42 paragrafo 1 e da 79 a 81 del presente Regolamento si applicano *mutatis mutandis*, alle procedure seguite davanti un Comitato.

Articolo 54 - Procedura davanti ad una Camera⁴⁴

1. La Camera può immediatamente dichiarare il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte. La decisione della Camera può riguardare tutto il ricorso o una sua parte.

⁴⁴ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 14 gennaio 2013 e il 4 novembre 2019.

2. Altrimenti, la Camera o il suo Presidente della Sezione possono:

a) domandare alle parti di presentare tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti o tutti gli altri elementi ritenuti pertinenti dalla Camera o dal suo Presidente;

b) portare il ricorso o una sua parte a conoscenza della Parte contraente convenuta ed invitare quest'ultima a presentare per iscritto delle osservazioni in proposito e, ricevute quest'ultime, invitare il ricorrente a replicarvi;

c) invitare le parti a presentare per iscritto delle osservazioni complementari.

3. Nell'esercizio delle competenze che gli provengono dal paragrafo 2 b) del presente articolo, il Presidente della Sezione può, in qualità di giudice unico, dichiarare immediatamente irricevibile una parte del ricorso o cancellare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Questa decisione è definitiva. Essa è corredata da una sommaria motivazione. Essa è comunicata al ricorrente così come alla Parte o alle Parti contraenti interessate a mezzo di una lettera che espone questa motivazione.

4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica ugualmente ai vice-Presidenti di Sezione nominati quali giudici di turno ai sensi dell'articolo 39 paragrafo 4 per decidere sulle domande di misure provvisorie. Una decisione che dichiara irricevibile un ricorso è corredata di una sommaria motivazione. Essa è comunicata al ricorrente a mezzo di una lettera che espone questa motivazione.

5. Prima di decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, sia su istanza di una parte, sia d'ufficio, di tenere un'udienza se lo reputa necessario per l'assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla Convenzione. In questo caso, le parti sono anche invitate a pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, salvo che la Camera decida diversamente a titolo eccezionale.

Articolo 54A - Esame congiunto della ricevibilità e del merito⁴⁵

1. Quando decide di portare il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, la Camera decide, di regola, di esaminarne congiuntamente la ricevibilità ed il merito, come previsto dall'articolo 29 paragrafo 1 della Convenzione. Le parti sono invitate a pronunciarsi nelle loro osservazioni sulla questione dell'equa soddisfazione ed, all'occorrenza, ad includervi le loro proposte nella prospettiva di una composizione amichevole. Si applicano, *mutatis mutandis*, le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente Regolamento. La Corte può tuttavia decidere in ogni momento, se necessario, di adottare una decisione separata sulla ricevibilità.

2. Se le parti non possono raggiungere una composizione amichevole od un'altra soluzione e se la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che il caso è ricevibile e nelle condizioni di essere deciso nel merito, essa adotta immediatamente una sentenza che comporta la sua decisione sulla ricevibilità, salvo il caso in cui decida di adottare separatamente una tale decisione.

Ricorsi statali ed individuali**Articolo 55 - Eccezioni di irricevibilità**

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione d'irricevibilità, deve farlo, per quanto la natura dell'eccezione e le circostanze lo permettono, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso da lei presentate a norma, secondo il caso, dell'articolo 51 o dell'articolo 54 del presente Regolamento.

Articolo 56 - Decisione della Camera⁴⁶

1. La decisione della Camera indica se essa è stata adottata all'unanimità o a maggioranza; essa è motivata.

⁴⁵ Aggiunto dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e modificato il 13 dicembre 2004 ed il 13 novembre 2006.

⁴⁶ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, il 13 novembre 2006, ed il 4 novembre 2019.

2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate ed, all'occorrenza, il o i terzi intervenuti, ivi compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente Regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata. In caso di composizione amichevole, la decisione di cancellare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri conformemente all'articolo 43 paragrafo 3 del presente Regolamento.

Articolo 57 - Lingua della decisione⁴⁷

La Corte pronuncia tutte le sue decisioni di camera in francese o in inglese, salvo che non decida di pronunciare una decisione in ambedue le lingue ufficiali. Le decisioni della Grande Camera tuttavia sono rese nelle due lingue ufficiali della Corte, fanno fede ugualmente le due versioni linguistiche.

Capitolo Quinto
LA PROCEDURA SUCCESSIVA
ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITÀ

Articolo 58 - Ricorsi statali⁴⁸

1. Quando la Camera ha deciso di ammettere alla trattazione un ricorso presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Camera, dopo consultazione delle Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione d'eventuali prove supplementari. Il Presidente può tuttavia, con l'accordo delle Parti contraenti interessate, decidere che non vi sia bisogno della procedura scritta.

2. Un'udienza sul merito è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così decide d'ufficio. Il Presidente della Camera fissa la procedura orale.

⁴⁷ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, e il 4 novembre 2019.

⁴⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

Articolo 59 - Ricorsi individuali⁴⁹

1. Dopo che un ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo Presidente possono invitare le parti a presentare elementi di prova od osservazioni scritte complementari.

2. Salva decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è identico per ciascuna delle parti.

3. La Camera può decidere, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, di tenere un'udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l'assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla Convenzione.

4. Il Presidente della Camera fissa, all'occorrenza, la procedura scritta ed orale.

Articolo 60 - Domanda di equa soddisfazione⁵⁰

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione in caso d'accertamento di una violazione dei suoi diritti derivante da essa deve formulare una domanda specifica a tal fine.

2. Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve presentare le sue pretese, quantificate e prospettate per voci analitiche e corredate da giustificativi pertinenti, entro il termine che gli è stato impartito per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.

3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni descritte nei precedenti paragrafi, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.

4. Le pretese del ricorrente sono trasmesse al Governo convenuto per osservazioni.

Articolo 61 - Procedura della sentenza pilota⁵¹

1. La Corte può decidere d'applicare la procedura della

⁴⁹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

⁵⁰ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

⁵¹ Aggiunto dalla Corte il 21 febbraio 2011.

sentenza pilota e adottare un sentenza pilota quando i fatti all'origine d'un ricorso presentato davanti ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, d'un problema strutturale o sistemico o di un'altra simile disfunzione che ha dato luogo o è suscettibile di dare luogo alla presentazione di altri analoghi ricorsi.

2. a) Prima di decidere d'applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve invitare le parti a fornire il loro parere sulla questione di sapere se il ricorso da esaminare ha per origine un simile problema o disfunzione in seno alla Parte contraente interessata e se esso si presta a questa procedura.

b) La Corte può decidere d'applicare la procedura della sentenza pilota d'ufficio o su richiesta di una o delle due parti.

c) Ogni ricorso per cui è stato deciso che sarà applicata la procedura della sentenza pilota deve vedersi riservare una trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Corte.

3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione che essa ha constatato ed il tipo delle misure correttive che la Parte contraente interessata deve prendere a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza.

4. La Corte può fissare, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, un determinato termine per l'adozione delle misure menzionate al punto 3 qui sopra, tenendo conto della natura delle misure richieste e della rapidità con cui può rimediarsi, a livello interno, al problema da essa constatato.

5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservare la questione dell'equa riparazione in tutto o in parte nell'attesa dell'adozione da parte della Parte contraente convenuta delle misure sia individuali che generali indicate nella sentenza.

6. a) All'occorrenza, la Corte può rinviare l'esame di tutti i ricorsi che scaturiscono dallo stesso motivo nell'attesa dell'adozione delle misure correttive indicate nel dispositivo della sentenza pilota.

b) I ricorrenti interessati sono informati in forma appropriata della decisione di rinvio. Eventualmente, ogni nuovo elemento che riguarda il caso gli viene notificato.

c) La Corte può in ogni momento esaminare un ricorso rinviato se lo richiede l'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

7. Quando le parti di un caso pilota raggiungono una composizione amichevole, questa deve comportare una dichiarazione della Parte contraente convenuta concernente la attuazione di misure generali indicate nella sentenza e le misure correttive che devono essere accordate agli altri ricorrenti, attuali o potenziali.

8. Se la Parte contraente interessata non si conforma al dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo contraria decisione, riprende l'esame dei ricorsi che sono stati rinviati in applicazione del punto 6 qui sopra.

9. Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ed il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa sono sistematicamente informati dell'adozione di una sentenza pilota o di ogni altra sentenza in cui la Corte segnala l'esistenza d'un problema strutturale o sistemico in seno ad una Parte contraente.

10. La decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l'adozione d'una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura danno luogo alla pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della Corte.

Articolo 62 - Composizione amichevole⁵²

1. Dopo che il ricorso è stato ammesso alla trattazione, il cancelliere, agendo dietro le istruzioni della Camera o del Presidente di quest'ultima, entra in contatto con le parti nella pro-

⁵² Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002 ed il 13 novembre 2006.

spettiva di raggiungere una composizione amichevole, in conformità all'articolo 39 paragrafo 1 della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di un tale composizione.

2. A norma dell'articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione, le trattative condotte nella prospettiva di raggiungere una composizione amichevole sono confidenziali e senza pregiudizio delle osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Nessuna comunicazione scritta od orale né alcuna proposta o concessione intervenute nel quadro delle predette trattative possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.

3. Se la Camera viene a conoscenza tramite il cancelliere che le parti accettano una composizione amichevole, e dopo essersi assicurata che la predetta composizione s'ispira al rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, essa cancella il caso dal ruolo in conformità all'articolo 43 paragrafo 3 del presente Regolamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista all'articolo 54A del presente Regolamento.

Articolo 62A - Dichiarazione unilaterale⁵³

1. a) Nei casi in cui il ricorrente rifiuta i termini di una proposta di composizione amichevole presentata ai sensi dell'articolo 62 del presente Regolamento, la Parte contraente interessata può presentare alla Corte una richiesta di cancellazione dal ruolo sulla base dell'articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione.

b) Tale richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione che riconosca chiaramente che c'è stata una violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente così come da un impegno della Parte contraente interessata a fornire un risarcimento adeguato e, all'occorrenza, ad adottare i provvedimenti correttivi necessari.

⁵³ Aggiunto dalla Corte il 2 aprile 2012.

c) Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 b) del presente articolo deve essere fatta nel contesto di una procedura pubblica e contraddittoria, condotta indipendentemente dall'eventuale procedura di composizione amichevole di cui all'articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione e all'articolo 62 paragrafo 2 del presente Regolamento e nel rispetto della riservatezza di questa.

2. Nei casi in cui circostanze eccezionali lo giustificano, la domanda e la dichiarazione che l'accompagna possono essere presentate alla Corte anche se non è stata ricercata preventivamente una composizione amichevole.

3. Se essa ritiene che la dichiarazione fornisca una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non le impone di continuare l'esame del ricorso, la Corte può cancellare dal ruolo il ricorso, in tutto o in parte, anche se il ricorrente desidererebbe che essa continui a esaminare il ricorso.

4. Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista dall'articolo 54 A del presente Regolamento.

Capitolo Sesto - L'UDIENZA

Articolo 63 - *Pubblicità delle udienze*⁵⁴

1. L'udienza è pubblica, a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente in ragione di circostanze eccezionali, sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata.

2. L'accesso all'aula d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte dell'udienza, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal-

⁵⁴ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

la Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Ogni domanda d'udienza a porte chiuse formulata a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata ed indicare se riguarda l'integralità o una parte soltanto del dibattimento.

Articolo 64 - *Direzione del dibattimento*⁵⁵

1. Il Presidente della Camera organizza e dirige il dibattimento; determina l'ordine in cui i comparenti sono chiamati a prendere la parola.

2. Ogni giudice può porre delle domande ad ogni persona che si presenta davanti alla Camera.

Articolo 65 - *Mancata comparizione*⁵⁶

Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presentano o si rifiutano, la Camera può nondimeno proseguire l'udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articoli da 66 a 69 soppressi.

Articolo 70 - *Resoconto delle udienze*⁵⁷

1. Se il Presidente della Camera così lo decide, un resoconto dell'udienza è redatto a cura del cancelliere. Vi figurano:

- a) la composizione della Camera;
- b) l'elenco dei comparenti;
- c) il testo delle osservazioni formulate, dei quesiti posti e delle risposte ricevute;
- d) il testo d'ogni decisione pronunciata in udienza.

2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farla tradurre in una delle lingue ufficiali.

⁵⁵ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁵⁶ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁵⁷ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di poter, sotto il controllo del cancelliere o del Presidente della Camera, correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di quello che è stato detto all'udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del Presidente della Camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo.

4. Dopo la correzione, il resoconto è firmato dal Presidente della Camera e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.

Capitolo Settimo

LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71 - Applicabilità delle disposizioni procedurali⁵⁸

1. Le disposizioni che regolano la procedura davanti le Camere si applicano, *mutatis mutandis*, a quella davanti la Grande Camera.

2. I poteri conferiti alle Camere dagli articoli 54 paragrafo 5 e 59 paragrafo 3 del presente Regolamento in materia di conduzione delle udienze possono, nelle procedure davanti alla Grande Camera, essere anche esercitati dal Presidente della Grande Camera.

Articolo 72 - Rimessione della competenza a favore della Grande Camera⁵⁹

1. Quando un caso pendente davanti una Camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la Camera può rimettere la competenza a favore della Grande Camera, salvo che una delle due parti vi si opponga in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Quando la soluzione di una questione di cui una Camera è investita in un caso pendente può condurre ad una contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la Camera deve rimettere la competenza a favore della Grande Camera, salvo

⁵⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

⁵⁹ Come modificato dalla Corte il 6 febbraio 2013.

che una delle due parti vi si opponga in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.

3. Una decisione di rimessione di competenza non ha bisogno di essere motivata.

4. Il cancelliere comunica alle parti l'intendimento della Camera della rimessione. Esse dispongono di un termine di un mese a decorrere dalla data di questa comunicazione per presentare per iscritto alla cancelleria un'opposizione debitamente motivata. Ogni opposizione che non soddisfa alle predette condizioni sarà considerata dalla Camera come non valida.

Articolo 73 - Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte

1. A norma dell'articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in via eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per iscritto in cancelleria un'istanza di rinvio alla Grande Camera, indicando la grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la grave questione di carattere generale che, secondo lei, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

2. Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito in conformità all'articolo 24 paragrafo 5 del presente Regolamento esamina l'istanza sulla sola base del fascicolo esistente. Il Collegio la accoglie soltanto se valuta che il caso sollevi davvero tale questione. La decisione di rigetto dell'istanza non ha bisogno di essere motivata.

3. Se il Collegio accoglie l'istanza, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza.

Capitolo Ottavo - LE SENTENZE

Articolo 74 - Contenuto della sentenza⁶⁰

1. Ogni sentenza prevista dagli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprende:

⁶⁰ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006.

- a) il nome del Presidente e degli altri giudici componenti la Camera o il Comitato così come del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
 - b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;
 - c) l'indicazione delle parti;
 - d) il nome degli agenti, avvocati e consulenti delle parti;
 - e) l'esposizione della procedura;
 - f) i fatti della causa;
 - g) un riassunto delle conclusioni delle parti;
 - h) le motivazioni di diritto;
 - i) il dispositivo;
 - j) all'occorrenza, la decisione presa a titolo di spese processuali;
 - k) l'indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza;
 - l) all'occorrenza, l'indicazione di quale è il testo che fa fede.
2. Ogni giudice che ha preso parte all'esame del caso di una Camera o della Grande Camera ha il diritto di aggiungere alla sentenza sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 75 - Decisione riguardante l'equa soddisfazione⁶¹

1. Quando la Camera o il Comitato accertano una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, statuiscono con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata presentata in conformità all'articolo 60 del presente Regolamento e se la questione si trovi matura per la decisione; se no, essi la riservano, in tutto o in parte, e fissano la procedura ulteriore.
2. Per statuire sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera o il Comitato tengono la seduta per quanto possibile nella stessa composizione che per l'esame del merito

⁶¹ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004 ed il 13 novembre 2006.

del caso. Se non è possibile di riunire la Camera o il Comitato originari, il Presidente della Sezione o del Comitato completa o costituisce la Camera o il Comitato per estrazione a sorte.

3. Quando la Camera o il Comitato accordano un'equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione, possono decidere che, se il pagamento non interviene entro il termine indicato, degli interessi moratori saranno dovuti sulle somme assegnate.

4. Se la Corte riceve comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, essa verifica che sia equa e, se la ritiene tale, cancella il caso dal ruolo in conformità all'articolo 43 paragrafo 3 del presente Regolamento.

Articolo 76 - Lingua della sentenza⁶²

La Corte pronuncia tutte le sue sentenze in francese o in inglese, salvo se decide di pronunciare una sentenza in ambedue le lingue ufficiali. Le sentenze della Grande Camera tuttavia sono rese nelle due lingue ufficiali, fanno fede ugualmente le due versioni linguistiche.

Articolo 77 - Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza⁶³

1. La sentenza è firmata dal Presidente della Camera o del Comitato e dal cancelliere.
2. La sentenza pronunciata da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal Presidente della Camera o da un altro giudice da lui delegato. Gli agenti e rappresentanti delle parti sono debitamente preavvisati della data dell'udienza. In mancanza di lettura in pubblica udienza di tale sentenza e nel caso delle sentenze pronunciate da un Comitato, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo vale pronuncia.

⁶² Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, e 4 novembre 2019.

⁶³ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 ed il 1° dicembre 2008, e il 1° giugno 2015.

3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni terzo intervenuto ivi compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, e ad ogni altra persona direttamente interessata. L'esemplare originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte.

Articolo 78 - Soppresso.

Articolo 79 - Domanda per l'interpretazione di una sentenza

1. Ogni parte può domandare l'interpretazione di una sentenza entro l'anno che segue la pronuncia.

2. La domanda è depositata in cancelleria. Essa indica con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza di cui l'interpretazione è richiesta.

3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di respingerla in considerazione che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.

4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere la comunica ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

Articolo 80 - Domanda in revisione di una sentenza

1. In caso di scoperta di un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto esercitare una influenza decisiva sull'esito di un caso già definito e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza del fatto scoperto, adire la Corte con una domanda in revisione della sentenza di cui si tratta.

2. La domanda menziona la sentenza di cui si chiede la revisione, contiene le indicazioni necessarie per stabilire il soddisfacimento delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo e si correda di una copia d'ogni documento probatorio. Essa è depositata in cancelleria, con i suoi allegati.

3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di rigettare la domanda per il motivo che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.

4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere lo comunica ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte eventuali entro il termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

Articolo 81 - Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Senza pregiudizio delle disposizioni relative alla revisione delle sentenze ed alla reinscrizione nel ruolo dei ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettificati dalla Corte sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte se quest'istanza è presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo Nono

I PARERI CONSULTIVI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47, 48 E 49 DELLA CONVENZIONE⁶⁴

Articolo 82⁶⁵

Per quanto riguarda i pareri consultivi richiesti dal Comitato dei Ministri, la Corte applica, in aggiunta alle disposizioni

⁶⁴ Aggiunto dalla Corte il 19 settembre 2016.

⁶⁵ Come modificato dalla Corte il 19 settembre 2016.

degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione, le seguenti disposizioni. Essa applica parimenti, nella misura in cui lo ritenga opportuno, le altre disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 83⁶⁶

La domanda di parere consultivo è indirizzata al cancelliere. Essa indica in termini completi e precisi la questione su cui il parere della Corte è richiesto ed, inoltre:

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha preso la decisione prevista dall'articolo 47 paragrafo 3 della Convenzione;
- b) il nome e l'indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte ogni spiegazione che essa potrebbe domandare.

È allegato alla domanda ogni documento che potrebbe servire a chiarire la questione.

Articolo 84⁶⁷

1. Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia un esemplare di questa e degli allegati a tutti i membri della Corte.

2. Egli informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte le loro osservazioni scritte sulla domanda.

Articolo 85⁶⁸

1. Il Presidente della Corte fissa i termini entro i quali saranno depositati le osservazioni scritte od altri documenti.

2. Le osservazioni scritte o altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li comunica a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri ed a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 86

Dopo la chiusura della procedura scritta, il Presidente della Corte decide se è necessario permettere alle Parti contraenti che

⁶⁶ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁶⁷ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁶⁸ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

hanno presentato delle osservazioni scritte di svilupparle oralmente nel corso di un'udienza fissata a tale scopo.

Articolo 87⁶⁹

1. Una Grande Camera è costituita per esaminare la domanda di parere consultivo.

2. Se la Grande Camera reputa che la domanda non rientra nella sua competenza così come definita nell'articolo 47 della Convenzione, essa lo accerta con una decisione motivata.

Articolo 88⁷⁰

1. Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Essi menzionano il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.

1.B. Decisioni motivate e pareri consultivi sono resi nelle due lingue ufficiali della Corte, fanno fede ugualmente le due versioni linguistiche.

2. Ogni giudice può, se lo desidera, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 89⁷¹

La decisione motivata od il parere consultivo possono essere letti in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal Presidente della Grande Camera o da un altro giudice da lui delegato, essendo stati avvertiti il Comitato dei Ministri e tutte le Parti contraenti. In difetto, si provvede alla notifica prevista dall'articolo 90 del Regolamento.

Articolo 90⁷²

Il parere consultivo o la decisione motivata sono firmati dal Presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'esem-

⁶⁹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁷⁰ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005 e il 4 novembre 2019.

⁷¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁷² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005, e il 1° giugno 2015.

plare originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne comunica copia certificata conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Capitolo Decimo⁷³

I PARERI CONSULTIVI AI SENSI DEL PROTOCOLLO N. 16 DELLA CONVENZIONE

Articolo 91 - *Indicazioni generali*

Nei procedimenti relativi alle domande di pareri consultivi delle giurisdizioni designate dalle Parti contraenti in conformità con l'articolo 10 del Protocollo n. 16 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni di questo Protocollo, le seguenti disposizioni. Essa applica parimenti, nella misura in cui lo ritenga opportuno, le altre disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 92 - *Introduzione di una domanda di parere consultivo*

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 della Convenzione, alcuni organi giurisdizionali delle Parti contraenti di tale Protocollo possono indirizzare domande di pareri consultivi alla Corte su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Qualsiasi domanda di parere consultivo deve essere indirizzata al cancelliere della Corte.

2.1. La domanda deve essere motivata e indicare:

- a) l'oggetto della causa interna così come il contesto giuridico e fattuale pertinente;
- b) le pertinenti disposizioni giuridiche interne;
- c) le questioni pertinenti relative alla Convenzione, in particolare i diritti o le libertà in gioco;
- d) se questo è pertinente, una sintesi degli argomenti delle parti nel procedimento interno sulla questione; e

⁷³ Aggiunto dalla Corte il 19 settembre 2016.

e) se possibile e opportuno, una esposizione dell'organo giurisdizionale da cui proviene la domanda di parere consultivo del proprio parere sulla questione, compresa qualsiasi analisi che possa aver fatto sulla questione.

2.2. L'organo giurisdizionale da cui proviene la domanda presenta tutti gli altri documenti pertinenti al contesto giuridico e fattuale del caso pendente.

2.3. Se la domanda viene revocata, l'organo giurisdizionale da cui proviene la domanda notifica questa revoca al cancelliere. Al ricevimento di tale notifica, la Corte chiude la procedura.

Articolo 93 - *Esame di una domanda da parte del Collegio*

1.1 La domanda di parere consultivo viene esaminata da un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il Collegio è composto da:

a) il Presidente della Corte; se il Presidente della Corte è impossibilitato, viene sostituito dal vice-Presidente che ha la precedenza;

b) due Presidenti di Sezione nominati a rotazione; se un Presidente di Sezione così nominato è impossibilitato, viene sostituito dal vice-Presidente della sua Sezione;

c) un giudice nominato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per tenere la seduta nel Collegio per un periodo di sei mesi;

d) il giudice eletto in relazione alla Parte contraente a cui appartiene l'organo giurisdizionale che ha presentato la domanda o, se del caso, un giudice nominato ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento; e

e) almeno due giudici supplenti nominati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per tenere la seduta nel Collegio per un periodo di sei mesi.

1.2. Un giudice presente nel Collegio continua a tenere la seduta se ha partecipato all'esame di una domanda di parere consultivo e se non è stata presa alcuna decisione definitiva do-

po la scadenza del periodo per il quale è stato nominato per far parte del Collegio.

2. Le domande di pareri consultivi devono ricevere un trattamento prioritario ai sensi dell'articolo 41 del presente Regolamento.

3. Il Collegio della Grande Camera accetta la domanda se ritiene che soddisfi i requisiti dell'articolo 1 del Protocollo n. 16 della Convenzione.

4. Il rifiuto del Collegio di accettare una domanda è motivato.

5. Il rigetto o l'accettazione della domanda da parte del Collegio è notificato all'organo giurisdizionale che l'ha presentata e alla Parte contraente alla quale appartiene questo organo giurisdizionale.

Articolo 94 - Procedura successiva all'accettazione da parte del Collegio di una domanda di parere consultivo⁷⁴

1. Quando il Collegio accetta una domanda di parere consultivo ai sensi dell'articolo 93, viene costituita una Grande Camera in conformità all'articolo 24 paragrafo 2 h) del presente Regolamento per esaminare la domanda e fornire un parere consultivo.

2. Il Presidente della Grande Camera può invitare l'organo giurisdizionale da cui proviene la domanda a presentare alla Corte ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria per precisare l'oggetto della domanda o il parere dell'organo giurisdizionale interessato sulla questione sollevata dalla domanda.

3. Il Presidente della Grande Camera può invitare le parti della procedura interna a presentare osservazioni scritte e, se necessario, a partecipare all'udienza.

4. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono inviati al cancelliere entro i termini stabiliti dal Presidente della Grande Camera.

5. Una copia delle osservazioni scritte depositate in conformità con le disposizioni dell'articolo 44 del presente Regolamento viene comunicata all'organo giurisdizionale da cui proviene la domanda, che può fare commenti sulle osservazioni in questione.

⁷⁴ Come modificato dalla Corte il 4 novembre 2019.

6. Al termine della procedura scritta, il Presidente della Grande Camera decide se tenere un'udienza.

7. I pareri consultivi sono emessi dalla Grande Camera a maggioranza dei voti. Essi indicano il numero di giudici che costituiscono la maggioranza.

7B. I pareri consultivi sono resi nelle due lingue ufficiali della Corte, fanno fede ugualmente le due versioni linguistiche.

8. Ogni giudice può, se lo desidera, allegare al parere consultivo della Corte sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

9. Il parere consultivo è firmato dal Presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'esemplare originale, debitamente firmato, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne invia una copia certificata conforme all'organo giurisdizionale che ha presentato la domanda e alla Parte contraente a cui appartiene questo organo giurisdizionale.

10. Una copia del parere consultivo è parimenti comunicata ai terzi intervenuti che hanno preso parte alla procedura ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 16 della Convenzione e dell'articolo 44 del presente Regolamento.

Articolo 95 - Spese processuali attinenti alla procedura di parere consultivo e gratuito patrocinio

1. Quando il Presidente della Grande Camera ha invitato, ai sensi dell'articolo 44 paragrafo 7 e dell'articolo 94 paragrafo 3 del presente Regolamento, una parte del procedimento interno ad intervenire nella procedura di parere consultivo, la questione del rimborso delle spese processuali formulata da questa parte non è decisa dalla Corte, ma è risolta in conformità con la legge e la prassi dell'Alta Parte contraente a cui appartiene l'organo giurisdizionale che ha presentato la domanda.

2. Le disposizioni del capitolo XII si applicano *mutatis mutandis* quando il Presidente della Grande Camera ha invitato, ai sensi dell'articolo 44 paragrafo 7 e dell'articolo 94 para-

grafo 3 del presente Regolamento, una parte del procedimento interno a intervenire nella procedura di parere consultivo e che questa parte non dispone di risorse sufficienti per coprire le spese sostenute, in tutto o in parte.

Capitolo Undicesimo⁷⁵

LE PROCEDURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 PARAGRAFI 3, 4 E 5 DELLA CONVENZIONE

Procedura ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3, della Convenzione

Articolo 96 (vecchio articolo 91)

Ogni domanda d'interpretazione presentata ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione è indirizzata al cancelliere. Essa enuncia in maniera esaustiva e precisa la natura e l'origine della questione d'interpretazione che ha posto ostacolo all'esecuzione della sentenza che la riguarda e si correda:

- a) delle informazioni relative alla procedura d'esecuzione davanti al Comitato dei Ministri, se se ne è condotta una, della sentenza che la riguarda;
- b) d'una copia della decisione prevista all'articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione;
- c) del nome ed indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe auspicare di ottenere.

Articolo 97 (vecchio articolo 92)

1. La domanda d'interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal Comitato che ha pronunciato la sentenza che la riguarda.

2. Quando non è possibile riunire la Grande Camera, la Camera o il Comitato originari, il Presidente della Corte completa o compone la formazione per estrazione a sorte.

⁷⁵ Aggiunto dalla Corte il 13 novembre 2006 e 14 maggio 2007.

Articolo 98 (vecchio articolo 93)

La decisione con cui la Corte si pronuncia sulla questione d'interpretazione di cui è stata investita da parte del Comitato dei Ministri è definitiva. Essa non può costituire oggetto di alcuna opinione separata dei giudici. Copia ne è trasmessa al Comitato dei Ministri e dalle parti interessate così come ad ogni terzo intervenuto ivi compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.

Procedura ai sensi dell'articolo 46 paragrafi 4 e 5, della Convenzione

Articolo 99 (vecchio articolo 94)

Quando è investita di una questione riguardante il punto di sapere se una Parte contraente abbia o meno mancato al suo obbligo che scaturisce dall'articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni dell'articolo 31 b) e dell'articolo 46 paragrafi 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Essa applica parimenti altre disposizioni del Regolamento nella misura in cui lo reputa appropriato.

Articolo 100 (vecchio articolo 95)

Ogni domanda introdotta ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione deve essere motivata ed indirizzata al cancelliere. Essa si correda:

- a) della sentenza che la riguarda;
- b) delle informazioni relative alla procedura d'esecuzione davanti al Comitato dei Ministri della sentenza che la riguarda, ivi comprese, all'occorrenza, delle osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nel quadro di questa procedura e delle comunicazioni a cui questa ha dato luogo;
- c) della copia della costituzione in mora notificata alla o alle Parti contraenti e della copia della decisione prevista all'articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;
- d) del nome ed indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe auspicare di ottenere;

e) della copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.

Articolo 101 (vecchio articolo 96)

Una Grande Camera è costituita conformemente all'articolo 24 paragrafo 2 g) del Regolamento per esaminare la questione posta alla Corte.

Articolo 102 (vecchio articolo 97)

Il Presidente della Grande Camera informa il Comitato dei Ministri e le parti interessate che possono presentare delle osservazioni scritte sulla questione di cui è investita la Corte.

Articolo 103 (vecchio articolo 98)

1. Il Presidente della Grande Camera fissa i termini all'interno dei quali devono essere depositati le osservazioni scritte o altri documenti.

2. La Grande Camera può decidere di tenere una udienza.

Articolo 104 (vecchio articolo 99)

La Grande Camera statuisce con una sentenza. Copia della sentenza è comunicata al Comitato dei Ministri e alle parti interessate così come ad ogni terzo intervenuto ivi compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.

Capitolo Undicesimo/A⁷⁶
PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE,
DECISIONI E PARERI CONSULTIVI

Articolo 104A - Pubblicazione nella banca dati della giurisprudenza della Corte

104A. Tutte le sentenze, tutte le decisioni tutti i pareri consultivi sono pubblicati, sotto l'autorità del cancelliere, su HUDOC, la banca dati della giurisprudenza della Corte. Tuttavia, questa regola non si applica alle decisioni che, ai sensi dell'articolo 52 A paragrafo 1 del presente Regolamento, sono adottate da un giudice unico, alle decisioni che, ai sensi dell'articolo 54 para-

⁷⁶ Aggiunto dalla Corte il 4 novembre 2019.

grafi 3 e 4 del presente Regolamento, sono adottate da un Presidente di Sezione o da un vice-Presidente di Sezione che funge da giudice unico, e alle decisioni del Comitato che, in virtù dell'articolo 52A paragrafo 2 del presente Regolamento, contengono solo una motivazione sommaria; la Corte mette periodicamente a disposizione del pubblico informazioni generali su tali decisioni.

Articolo 104B - Casi chiave

Inoltre, il cancelliere evidenzia, nella maniera adeguata, le sentenze, le decisioni e i pareri consultivi che l'ufficio considera relativi a dei casi chiave.

Capitolo Dodicesimo
IL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 105 (vecchio articolo 100)

1. Il Presidente della Camera può, sia ad istanza di un ricorrente che ha presentato un ricorso a norma dell'articolo 34 della Convenzione, sia d'ufficio, accordare il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, in conformità all'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o dopo che è scaduto il termine che le era stato all'uopo assegnato.

2. Sotto riserva dell'articolo 100 del presente Regolamento quando il ricorrente si è visto concedere il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera, egli continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.

Articolo 106 (vecchio articolo 101)

Il gratuito patrocinio può essere concesso soltanto se il Presidente della Camera accerta:

- a) che la concessione di questo patrocinio è necessaria alla buona conduzione del caso davanti la Camera;
- b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte in tutto o parte alle spese che è indotto a sostenere.

Articolo 107 (vecchio articolo 102)

1. Al fine di determinare se il ricorrente dispone o no di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte in tutto o in parte alle spese che è indotto a sostenere, egli è invitato a compilare una dichiarazione indicante i suoi guadagni, i suoi averi in capitale e gli impegni finanziari che egli ha assunto verso le persone a suo carico, od ogni altra obbligazione pecuniaria. La dichiarazione deve essere certificata dalla o dalle autorità interne qualificate.

2. Il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per iscritto.

3. Dopo aver raccolto le informazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, il Presidente della Camera decide della concessione o del rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Articolo 108 (vecchio articolo 103)

1. Gli onorari non possono essere versati che ad un avvocato o ad un'altra persona nominata in conformità all'articolo 36 paragrafo 4 del presente Regolamento. Essi possono, occorrendo, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.

2. Oltre gli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di trasferta e di soggiorno così come gli altri esborsi necessari sostenuti dal ricorrente o dal suo rappresentante nominato.

Articolo 109 (vecchio articolo 104)

Dopo che è accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere fissa:

a) l'aliquota degli onorari da versare in conformità alla tariffa in vigore;

b) l'ammontare da versare a titolo di spese.

Articolo 110 (vecchio articolo 105)

Se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 106 del presente Regolamento non sono più soddisfatte, il Presidente della Camera può in ogni momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

**TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Articolo 111 (vecchio articolo 106) - *Rapporti tra la Corte e la Commissione***

1. Nei casi portati davanti la Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n° 11 della Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all'esame del caso davanti la Corte.

2. Nei casi evocati al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione.

3. Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere quanto prima possibile dopo che ne è stata investita la Corte.

4. Nei casi deferiti alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi da 2 a 5 del Protocollo n° 11, gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, ivi compreso l'insieme delle memorie ed osservazioni, restano confidenziali, a meno che il Presidente della Camera non decida diversamente.

5. Nei casi in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i resoconti integrali, la documentazione ed il parere emesso dalle delegazioni della Commissione all'esito di queste indagini.

Articolo 112 (vecchio articolo 107) - *Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera*

1. Quando un caso è deferito alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11 della Convenzione, un Collegio di giudici della Grande Camera costituito in conformità all'articolo 24 paragrafo 5 del presente Regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se esso deve essere giudicato da una Camera o dalla Grande Camera.

2. Se il caso è giudicato da una Camera, la sentenza di

quest'ultima è definitiva, conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11, e l'articolo 73 del presente Regolamento è inapplicabile.

3. I casi trasmessi alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11 sono deferiti alla Grande Camera dal Presidente della Corte.

4. Per ogni caso che le è trasmesso a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11, la Grande Camera è completata da giudici nominati per rotazione nell'ambito di uno dei gruppi evocati all'articolo 24 paragrafo 3⁷⁷ del presente Regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascun gruppo.

Articolo 113 (vecchio articolo 108) - Concessione del gratuito patrocinio

Sotto riserva dell'articolo 101 del presente Regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell'articolo 5 paragrafi da 2 a 5 del Protocollo n° 11 della Convenzione, un ricorrente che si è visto accordare il gratuito patrocinio nel quadro della procedura davanti alla Commissione od alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.

Articolo 114 (vecchio articolo 109) - Domanda in revisione di una sentenza

1. Quando una parte presenta una domanda in revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il Presidente della Corte la trasmette ad una delle Sezioni in conformità alle condizioni previste negli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, secondo il caso.

2. Nonostante l'articolo 80 paragrafo 3 del presente Regolamento, il Presidente della Sezione interessata costituisce una nuova Camera per esaminare la domanda.

3. La Camera da costituire comprende di pieno diritto:

- a) il Presidente della Sezione;
- e, che appartengano o no alla Sezione interessata,

⁷⁷ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

b) il giudice eletto in relazione alla Parte contraente interessata o, se questi è impedito, ogni giudice nominato in applicazione dell'articolo 29 del presente Regolamento;

c) ogni membro della Corte che ha fatto parte della Camera originaria della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.

4. a) Il Presidente della Sezione estrae a sorte gli altri membri della Camera tra i membri della Sezione interessata.

b) I membri della Sezione non nominati in tal modo tengono la seduta come giudici supplenti.

TITOLO QUARTO
CLAUSOLE FINALI

Articolo 115 (vecchio articolo 110) - Sospensione di un articolo

L'applicazione di qualsiasi disposizione relativa al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia presa all'unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa spiega i suoi effetti solo per le esigenze del caso particolare per il quale è stata proposta.

Articolo 116 (vecchio articolo 111) - Emendamento di un articolo

1. Ogni modificazione alle disposizioni del presente Regolamento può essere adottata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, su proposta previamente presentata. La proposta di modificazione, formulata per iscritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve una tale proposta, il cancelliere al più presto possibile la porta a conoscenza di tutti i membri della Corte.

2. Il cancelliere informa le Parti Contraenti delle proposte della Corte volte a modificare le disposizioni del Regolamento che riguardano direttamente lo svolgimento delle procedure seguite dinanzi ad essa e le invita a presentare osservazioni scritte sulle proposte in questione. Allo stesso modo, invita le organiz-

zazioni che hanno una esperienza in tema di rappresentanza dei ricorrenti dinanzi alla Corte, nonché le associazioni di avvocati, a presentare osservazioni scritte su tali proposte.

Articolo 117 (vecchio articolo 112) - Entrata in vigore del Regolamento⁷⁸

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

⁷⁸ Gli emendamenti adottati l'8 dicembre 2000 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti adottati il 17 giugno 2002 e l'8 luglio 2002 sono entrati in vigore il 1° ottobre 2002. Gli emendamenti adottati il 7 luglio 2003 sono entrati in vigore il 1° novembre 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dicembre 2004 sono entrati in vigore il 1° marzo 2005. Gli emendamenti adottati il 04 luglio 2005 sono entrati in vigore il 3 ottobre 2005. Gli emendamenti adottati il 7 novembre 2005 sono entrati in vigore il 1° dicembre 2005. Gli emendamenti adottati il 29 maggio 2006 sono entrati in vigore il 1° luglio 2006. Gli emendamenti adottati il 14 maggio 2007 sono entrati in vigore il 1° luglio 2007. Gli emendamenti adottati l'11 dicembre 2007, il 22 settembre ed il 1° dicembre 2008 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giugno 2009 sono entrati in vigore il 1° luglio 2009. Gli emendamenti relativi al Protocollo n. 14 alla Convenzione, adottati il 13 novembre 2006 e 14 maggio 2007, sono entrati in vigore il 1° giugno 2010. Gli emendamenti adottati il 21 febbraio 2011 sono entrati in vigore il 1° aprile 2011. Gli emendamenti adottati il 16 gennaio 2012 sono entrati in vigore il 1° febbraio 2012. Gli emendamenti adottati il 20 febbraio 2012 sono entrati in vigore il 1° maggio 2012. Gli emendamenti adottati il 2 aprile 2012 sono entrati in vigore il 1° settembre 2012. Gli emendamenti adottati il 14 gennaio e 6 febbraio 2013 sono entrati in vigore il 1° maggio 2013. Gli emendamenti adottati il 6 maggio 2013 sono entrati in vigore il 1° luglio 2013 e 1° gennaio 2014. Gli emendamenti adottati il 14 aprile e 23 giugno 2014 sono entrati in vigore il 1° luglio 2014. Certi emendamenti adottati il 1° giugno 2015 sono entrati immediatamente in vigore. Gli emendamenti all'articolo 47 adottati il 1° giugno e 5 ottobre 2015 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016. Gli emendamenti all'articolo 8 adottati il 19 settembre 2016 sono entrati in vigore nella stessa data. Gli emendamenti adottati il 14 novembre 2016 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti all'articolo 29 adottati il 16 aprile 2018 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 19 settembre 2016 sono entrati in vigore il 1° agosto 2018. L'emendamento all'articolo 29 paragrafo 1 adottato il 3 giugno 2019 è entrato in vigore alla stessa data. Gli emendamenti agli articoli 27A e 52A adottati il 9 settembre 2019 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 4 novembre 2019 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
(CONCERNENTE LE INCHIESTE)⁷⁹

traduzione non ufficiale
a cura dell'avv. Maurizio de Stefano

Articolo A1 - Provvedimenti istruttori

1. La Camera può, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, adottare ogni provvedimento istruttorio che essa reputa idoneo a chiarire i fatti della causa. Essa può segnatamente pregare le parti di produrre delle prove scritte e decidere di ascoltare in qualità di testimone o d'esperto, o ad un altro titolo, ogni persona le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrano utili per l'assolvimento del suo compito.

2. La Camera può anche invitare ogni persona o istituzione di sua scelta ad esprimere un parere od a farle un rapporto scritto su ogni questione che la Camera giudica pertinente per il caso.

3. Dopo che un caso è stato dichiarato ricevibile o, eccezionalmente, prima della decisione sulla ricevibilità, la Camera può designare uno o più dei suoi membri od altri giudici della Corte come delegato(i) per procedere ad una raccolta d'informazioni, ad una visita dei luoghi o ad un altro provvedimento istruttorio. Essa può parimenti designare ogni persona o istituzione di sua scelta per assistere la delegazione nella maniera che giudica appropriata.

4. Le disposizioni del presente capitolo relative ai provvedimenti istruttori adottati da una delegazione si applicano, *mutatis mutandis*, ai provvedimenti istruttori adottati dalla Camera stessa.

5. Le audizioni espletate da una Camera o una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio hanno luogo

⁷⁹ Aggiunto dalla Corte il 7 luglio 2003.

go a porte chiuse, salva decisione contraria del Presidente della Camera o del capo della delegazione.

6. Il Presidente della Camera può, quando lo reputa appropriato, invitare o autorizzare ogni terzo intervenuto a partecipare ad un provvedimento istruttorio. Egli fissa le condizioni di tale partecipazione e può limitarla in caso di non-rispetto delle dette condizioni.

Articolo A2 - Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori

1. Il ricorrente ed ogni Parte contraente interessata aiuta la Corte per quanto di bisogno nell'espletamento delle misure istruttorie.

2. La Parte contraente sul territorio della quale una delegazione procede a delle indagini *in situ* accorda a quest'ultima le facilitazioni e la cooperazione necessarie per il buon svolgimento della procedura. Essa ha anche l'obbligo, in tutti i modi necessari, di garantire la libertà di circolazione sul suo territorio e di prendere tutte le misure di sicurezza richieste per la delegazione, per il ricorrente e per l'insieme dei testimoni, esperti ed altre persone che possono essere ascoltate dalla delegazione. A lei (la Parte contraente n.d.t.) incombe di vigilare perché nessuna persona od organizzazione abbia a soffrire per una testimonianza o per un aiuto fornito alla delegazione.

Articolo A3 - Non-comparizione davanti una delegazione

Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta, la delegazione può nondimeno proseguire i suoi lavori se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articolo A4 - Conduzione della procedura davanti ad una delegazione

1. I delegati esercitano all'occorrenza i poteri conferiti alla Camera dalla Convenzione o dal presente Regolamento e dirigono la procedura davanti a loro.

2. Il capo della delegazione può decidere di tenere una riunione preparatoria con le parti od i loro rappresentanti prima d'ogni audizione della delegazione.

Articolo A5 - Citazione a comparire dei testimoni, esperti ed altre persone davanti una delegazione

1. I testimoni, esperti ed altre persone che devono essere ascoltati dalla delegazione sono convocati dal cancelliere.

2. La convocazione indica

a) il caso di cui si tratta;

b) l'oggetto dell'inchiesta, perizia od altro provvedimento istruttorio ordinato dalla Camera o dal suo Presidente;

c) le disposizioni prese per il pagamento dell'indennità che spetta alla persona convocata.

3. Le parti forniscono per quanto possibile delle informazioni sufficienti per accertare l'identità e l'indirizzo dei testimoni, esperti od altre persone che devono essere convocate.

4. Conformemente all'articolo 37 paragrafo 2 del Regolamento, la Parte contraente sul cui territorio risiede il testimone assume la responsabilità di notificare ogni convocazione che le invia la Camera a questo fine. Se essa si trova nell'impossibilità di conformarsi a quest'obbligo, se ne giustifica per iscritto. Ad essa incombe peraltro di prendere ogni misura ragionevole idonea ad assicurare la comparizione delle persone convocate che si trovano sotto la sua autorità od il suo controllo.

5. Quando una delegazione procede a delle audizioni *in situ*, il suo capo può sollecitare la comparizione davanti ad essa dei testimoni, esperti od altre persone. La Parte contraente sul cui territorio le audizioni hanno luogo adotta, se vi è invitata, tutti i provvedimenti ragionevoli idonei a facilitare questa comparizione.

6. Se un testimone, un esperto o un'altra persona sono convocati ad istanza o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese di comparizione incombono a que-

sta ultima, salva decisione contraria della Camera. Quando la persona convocata si trova detenuta nella Parte contraente sul cui territorio la delegazione conduce le sue investigazioni *in situ*, le spese afferenti alla sua comparizione incombono alla predetta Parte, salva decisione contraria della Camera. In tutti gli altri casi, la Camera decide se le spese devono essere sostenute dal Consiglio d'Europa o se occorre porle a carico del ricorrente o della terza parte ad istanza o per conto della quale la persona compare. In tutti i casi, sono fissate dal Presidente della Camera.

Articolo A6 - Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti ascoltati da una delegazione

1. Dopo la verifica della sua identità e prima di deporre, il testimone presta il giuramento o fa la seguente dichiarazione solenne:

Io giuro – o Io dichiaro solennemente, sul mio onore ed in piena coscienza, – che dirò la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità.

Ne è redatto processo-verbale.

2. Dopo la verifica della sua identità e prima di adempiere il suo incarico per la delegazione, ogni esperto presta il giuramento o fa la seguente dichiarazione solenne:

Io giuro – o Io dichiaro solennemente – che assolverò le mie funzioni d'esperto sul mio onore ed in piena coscienza.

Ne è redatto processo-verbale.

Articolo A7 - Audizione di testimoni, esperti od altre persone da parte di una delegazione

1. Ogni delegato può porre dei quesiti agli agenti, avvocati e consulenti delle parti, al ricorrente, ai testimoni, agli esperti, così come ad ogni altra persona che si presenta davanti la delegazione.

2. Sotto il controllo del capo della delegazione, i testimoni, esperti e le altre persone che compaiono davanti alla de-

legazione possono essere interrogati dagli agenti, avvocati e consulenti delle parti. In caso di contestazione su di un quesito posto, decide il capo della delegazione.

3. Salve circostanze eccezionali e con il consenso del capo della delegazione, i testimoni, esperti e le altre persone che devono essere ascoltati da una delegazione non sono ammessi all'interno della sala d'udienza prima di deporre.

4. Il capo della delegazione può adottare disposizioni speciali affinché i testimoni, esperti o le altre persone possano essere ascoltati senza la presenza delle parti quando lo esiga la buona amministrazione della giustizia.

5. In caso di contestazione relativa alla ricusazione di un testimone o di un esperto, decide il capo della delegazione. La delegazione può ascoltare a titolo di semplice informazione una persona che non assolve le condizioni per essere ascoltata come testimone o esperto.

Articolo A8 - Resoconto delle audizioni espletate da una delegazione

1. Il cancelliere dispone un resoconto di tutte le audizioni espletate da una delegazione nel quadro di un provvedimento istruttorio. Vi figurano:

- a) la composizione della delegazione;
- b) la lista dei comparenti: agenti, avvocati e consulenti delle parti;
- c) il cognome, nome, qualità ed indirizzo dei testimoni, esperti od altre persone ascoltate;
- d) il testo delle dichiarazioni fatte, dei quesiti posti e delle risposte raccolte;
- e) il testo d'ogni decisione pronunciata durante le audizioni dalla delegazione o dal suo capo.

2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in una lingua non ufficiale, il cancelliere prende le disposizioni necessarie per farla tradurre in una delle lingue ufficiali.

3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di potere, sotto il controllo del cancelliere o del capo della delegazione, correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di ciò che è stato detto durante le audizioni. Il cancelliere fissa, sotto le istruzioni del capo della delegazione, i termini di cui dispongono a questo fine.

4. Dopo che è stato corretto, il resoconto è firmato dal capo della delegazione e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.

ISTRUZIONI PRATICHE DOMANDE DI MISURE PROVVISORIE ⁸⁰

(articolo 39 del Regolamento)

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

In virtù dell'articolo 39 del suo Regolamento, la Corte può indicare delle misure provvisorie, obbligatorie per lo Stato interessato. Tali provvedimenti sono indicati soltanto in circostanze eccezionali.

La Corte indica misure provvisorie ad uno Stato membro, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, soltanto se essa considera che il ricorrente sarebbe esposto ad un rischio reale di danni gravi ed irreparabili in assenza del provvedimento in questione.

I ricorrenti o i loro rappresentanti ⁸¹ che sollecitano delle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni qui di seguito esposte.

I. Fornire ogni elemento a sostegno

Ogni domanda indirizzata alla Corte deve essere *motivata*. Il ricorrente deve in particolare esporre in maniera dettagliata gli elementi su cui si fondano i suoi timori, la natura dei rischi allegati e le disposizioni della Convenzione la cui violazione è allegata.

Un semplice rinvio alle enunciazioni contenute in un altro documento o alla procedura interna non è sufficiente. È di capitale importanza che le domande siano corredate dal complesso degli elementi idonei a dimostrarle, e *segnatamente dalle decisioni adottate dalle giurisdizioni, commissioni o altri organi*

⁸⁰ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 05 marzo 2003 e modificata il 16 ottobre 2009 e 7 luglio 2011.

⁸¹ Bisogna fornire ogni precisazione a tal riguardo.

interni, così come da tutti gli altri documenti ritenuti idonei a corroborare le allegazioni del ricorrente.

La Corte non ha il compito di contattare i ricorrenti le cui richieste di misure provvisorie sono incomplete. In linea di principio, essa non si pronuncia sulle domande che non contengono le informazioni richieste perché essa possa decidere.

Quando il caso è già pendente davanti alla Corte, deve essere menzionato il numero attribuito al ricorso.

Nei casi di estradizione o di espulsione, bisogna precisare *la data e l'ora* in cui si ritiene che la decisione sia posta in esecuzione, l'indirizzo del ricorrente o il suo luogo di detenzione e il numero del suo fascicolo ufficiale. Ogni variazione di queste informazioni (data e ora di allontanamento, indirizzo, etc..) deve essere comunicata appena possibile.

La Corte può decidere di esaminare contemporaneamente la ricevibilità del caso e la domanda di misura provvisoria.

II. Inviare le domande per fax, o per posta⁸²

Le domande di misure provvisorie formate ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono essere inviate *per fax, o per posta. La Corte non esamina le domande inviate per posta elettronica*. Per quanto possibile, queste domande devono essere formulate in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti. Ogni domanda deve portare le indicazioni seguenti, da fare apparire in grassetto sulla prima pagina del documento:

Article 39 – Urgent - Persona da contattare (nome e coordinate):... - **[Nei casi di espulsione o di estradizione] - Data ed ora dell'allontanamento e destinazione:...**

III. Presentare le domande in tempo utile

Bisogna in via di principio inviare la domanda di misure provvisorie *appena possibile* dopo che la decisione interna defi-

⁸² In funzione del grado di urgenza ed essendo precisato che le domande per posta non devono essere inviate per posta ordinaria.

nitiva è stata adottata, in modo da permettere alla Corte ed alla sua cancelleria di disporre sufficientemente del tempo per esaminare la questione. Nei casi di allontanamento, la Corte non potrà trattare le domande ricevute meno di un giorno lavorativo antecedente la data prevista per l'esecuzione del provvedimento di allontanamento⁸³.

Quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di essere immediata, segnatamente nei casi di estradizione o d'espulsione, i ricorrenti ed i loro rappresentanti devono presentare la loro domanda di misura provvisoria senza aspettare questa decisione, indicandone chiaramente la data in cui sarà emessa e precisando che la loro domanda è subordinata al carattere negativo della decisione interna definitiva.

IV. Provvedimenti interni con effetto sospensivo

La Corte non è una istanza di appello delle decisioni interne. Nei casi di estradizione o di espulsione, i ricorrenti devono esercitare i ricorsi interni suscettibili di portare ad una sospensione del provvedimento di allontanamento prima di adire la Corte con una domanda di misura provvisoria. Quando vi sia la possibilità per i ricorrenti di esercitare un ricorso interno con effetto sospensivo, la Corte non applica l'articolo 39 del Regolamento per impedire l'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

V. Seguito da dare alla domanda di misura provvisoria

I ricorrenti autori di una domanda di misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono curarsi di rispondere alle lettere che loro invia la cancelleria della Corte. In caso di rigetto di una domanda di misura provvisoria, essi devono segnatamente indicare alla Corte se essi intendono prose-

⁸³ La lista dei giorni festivi o di sciopero durante i quali la cancelleria della Corte è chiusa può essere consultata sul sito internet della Corte: <http://www.echr.coe.int/Contact/>

guire nel caso. Quando viene indicata una misura provvisoria, essi devono regolarmente e senza ritardo informare la Corte dello stato di avanzamento delle procedure interne in atto, in mancanza di ciò il caso potrà essere cancellato dal ruolo.

ISTRUZIONE PRATICA L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA⁸⁴

Ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione
(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Indicazioni generali

1. Ogni ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto. Nessun ricorso può essere esposto per telefono. Fatta eccezione nel caso previsto dall'articolo 47 del Regolamento della Corte, soltanto un formulario di ricorso completo interrompe il termine dei sei mesi fissato nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione. Il formulario di ricorso è disponibile online sul sito internet della Corte⁸⁵. I ricorrenti sono fortemente incoraggiati a scaricarlo e stamparlo, piuttosto che chiedere alla Corte di spedire loro per posta una versione cartacea. Essi guadagneranno così del tempo e saranno meglio in grado di presentare un ricorso completo entro sei mesi. Si trova anche sul sito della Corte un aiuto per compilare i diversi campi del formulario.

2. Ogni ricorso deve essere inviato al seguente indirizzo:
Monsieur le Greffier de la Cour Européenne des droits de l'homme

⁸⁴ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 01 novembre 2003 e modificata il 22 settembre 2008 ed il 24 giugno 2009, 6 novembre 2013, 5 ottobre 2015 e 27 novembre 2019. Questa istruzione pratica completa gli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte.

⁸⁵ www.echr.coe.int

Conseil de l'Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
Signor Cancelliere della
Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
F - 67075 STRASBOURG CEDEX FRANCIA

3. L'invio di un ricorso via fax non interrompe il termine di sei mesi stabilito nell'articolo 35 paragrafo 1. I ricorrenti devono, prima della scadenza del periodo di sei mesi, far seguire al loro fax la spedizione per posta dell'originale firmato del formulario.

4. I ricorrenti devono dar prova di diligenza nella condotta della loro corrispondenza con la cancelleria della Corte. Una risposta tardiva o una mancanza di risposta possono essere considerati come un segno che il ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso.

II. Forma e contenuto

5. Le dichiarazioni fatte nel formulario di ricorso in merito ai fatti, alle impugnazioni e al rispetto dei requisiti per l'esaurimento delle vie di ricorso interne e del termine per la presentazione del ricorso fissato dall'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione devono essere conformi alle norme stabilite nell'articolo 47 del Regolamento. Le dichiarazioni aggiuntive, presentate eventualmente su fogli separati, non devono superare le 20 pagine (articolo 47 paragrafo -2 b) del Regolamento e devono:

- (a) essere in formato A4 e comprendere un margine di almeno 3,5 cm di larghezza;
- b) essere perfettamente leggibili e, se esse sono dattiloscritte, essere redatte in un font di almeno 12 punti nel corpo del testo e 10 punti nelle note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5;
- c) includere solo i numeri espressi in numeri, non per intero a lettera;

- d) essere impaginate (pagine numerate consecutivamente);
- e) essere suddivise in paragrafi numerati;
- f) essere suddivise in capitoli nella maniera seguente
Fatti, Doglianze o esposizione delle Violazioni e Informazioni relative all'esaurimento delle vie di ricorso interne e al rispetto del termine stabilito nell'articolo 35 paragrafo -1.

6. Tutti i campi pertinenti nel formulario di ricorso devono essere compilati con parole. Evitate l'uso di simboli, segni o abbreviazioni. Formulate ogni risposta a parole, anche se è negativa o se la questione non sembra rilevante.

7. Il ricorrente deve esporre i fatti, le sue doglianze le spiegazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità nella casella del formulario di ricorso prevista a tale scopo. Queste informazioni devono essere sufficienti per consentire alla Corte di determinare la natura e l'oggetto del ricorso. Il formulario compilato deve quindi essere autosufficiente. Non è sufficiente allegare separatamente una dichiarazione di fatti, doglianze e informazioni relative al rispetto dei criteri, anche aggiungendo la menzione *vedere l'allegato*. Lo scopo di queste informazioni presenti sul formulario di ricorso è quello di aiutare la Corte nell'esame e nella rapida assegnazione di nuovi ricorsi. Ulteriori informazioni possono essere fornite, se necessario, in un documento separato che non deve superare le 20 pagine. Tale supplemento non può in alcun modo sostituire l'esposizione dei fatti, delle doglianze e spiegazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità che devono obbligatoriamente figurare nel formulario di ricorso stesso. Un formulario di ricorso che non contenga queste informazioni non sarà considerato conforme all'articolo 47 del Regolamento.

8. Una persona giuridica (cioè una società, un'organizzazione non governativa o un'associazione) che intenda adire la Corte deve farlo attraverso un rappresentante la cui identità deve essere indicata nella casella appropriata del formulario di ricorso; deve inoltre fornire le sue coordinate e spiegare a qua-

le titolo egli agisce per conto della persona giuridica o quale sia il suo collegamento con essa. Con il formulario di ricorso si deve fornire la prova che il rappresentante ha la qualità di agire a nome della persona giuridica, per esempio un estratto dal registro della camera di commercio o un resoconto dell'organo direttivo. Il rappresentante della persona giuridica non è la stessa persona dell'avvocato autorizzato a difenderla dinanzi alla Corte. Il rappresentante della persona giuridica può anche essere un avvocato o un giurista e può essere competente a svolgere anche la funzione di un rappresentante legale. In tutti i casi, è opportuno compilare entrambe le parti del formulario di ricorso concernenti la rappresentanza e allegare la documentazione che attesti l'esistenza di un mandato per rappresentare la persona giuridica.

9. Un ricorrente non è obbligato ad essere rappresentato da un difensore al momento in cui presenta il suo ricorso. Se nomina un avvocato, bisogna compilare la casella del formulario di ricorso riservata ai poteri di rappresentanza. In questo caso, la firma del ricorrente e quella del suo rappresentante devono essere apposte in questa casella. In questa fase non è consentito fornire separatamente la procura rispetto al formulario, in quanto la Corte chiede che tutte le informazioni essenziali siano incluse nel formulario di ricorso. Se si sostiene che non è possibile per il ricorrente firmare nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura a causa di difficoltà pratiche insormontabili, è necessario spiegare alla Corte quali siano queste difficoltà, e fornirne prova a supporto. Al fine del rispetto del termine dei sei mesi, non è possibile addurre il pretesto della mancanza di tempo dovuto alla necessità di compilare rapidamente il formulario.

10. Il formulario di ricorso deve essere accompagnato da documenti pertinenti:

- a) relativi alle decisioni o ai provvedimenti denunciati;
- b) dimostrando che il ricorrente ha rispettato la regola

dell'esaurimento delle vie di ricorso interni e il termine indicato all'articolo 35 paragrafo -1 della Convenzione;

c) contenenti, se necessario, informazioni su altre procedure internazionali.

Se il ricorrente non è in grado di produrre una copia di uno di questi documenti, deve in ogni caso fornirne una spiegazione soddisfacente; non sarà sufficiente per lui di segnalare semplicemente le difficoltà se sia ragionevole aspettarsi che la spiegazione sia supportata da documenti, come una prova di indigenza, un rifiuto da parte delle autorità di fornire una decisione o un altro elemento di prova che dimostri l'impossibilità per il ricorrente di ottenere il documento in questione. Se non viene fornita alcuna spiegazione, o se la spiegazione fornita è insufficiente, il ricorso non sarà assegnato ad alcuna formazione giudicante.

Quando i documenti sono forniti elettronicamente, devono soddisfare il formato richiesto nella presente istruzione e devono anche essere classificati e numerati seguendo l'ordine dell'elenco che figura nel formulario di ricorso.

11. Qualora il ricorrente abbia già presentato uno o più altri ricorsi sui quali la Corte ha deciso o ha uno o più altri ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, egli deve informare la cancelleria e specificare il numero di tali ricorsi.

12. a) Quando un ricorrente chiede che la sua identità non venga divulgata, deve spiegarlo per iscritto, conformemente all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento.

(b) Il ricorrente deve inoltre specificare, nel caso in cui la sua domanda di anonimato sia accolta dal Presidente della Camera, se desidera essere designato dalle sue iniziali o da una semplice lettera (ad es. X, Y o Z).

13. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal rappresentante designato. Se è rappresentato, il ricorrente così come il suo rappresentante devono apporre la loro firma nella casella del formulario di ricorso riservato ai po-

teri. Né il formulario di ricorso né la casella dei poteri possono essere firmati *per procura* (p.p.).

III. Ricorsi collettivi e ricorrenti multipli

14. Quando un ricorrente o un rappresentante presenta per diversi ricorrenti un ricorso in merito a fatti diversi, deve essere utilizzato un formulario di ricorso per ciascun ricorrente, indicando tutte le informazioni richieste e allegando i documenti relativi a ogni ricorrente sul formulario corrispondente.

15. Qualora vi siano più di dieci ricorrenti, il rappresentante deve fornire, oltre ai formulari e ai documenti di ricorso, una tabella che riassume le informazioni personali richieste da ciascun ricorrente. Questa tabella è disponibile per il download sul sito web della Corte⁸⁶. Quando il rappresentante è un avvocato, la tabella deve anche essere fornita in forma elettronica.

16. Qualora il caso coinvolga un gran numero di ricorrenti o di ricorsi, la Corte può chiedere ai ricorrenti o ai loro rappresentanti di fornire il testo delle loro osservazioni e dichiarazioni o dei loro documenti elettronicamente o con qualsiasi altro mezzo. Essa può anche chiedere loro di adottare altre misure per facilitare l'elaborazione efficiente e tempestiva dei ricorsi.

IV. Mancata risposta alle richieste di informazioni o di inosservanza delle istruzioni

17. La mancanza nel fornire nel termine fissato le informazioni o i supplementari documenti richiesti dalla Corte o di conformarsi alle istruzioni che essa ha indicato quanto alla forma e alla maniera con cui il ricorso deve essere presentato, anche nel caso di più ricorsi collettivi o di ricorrenti multipli, possono, a seconda della fase del procedimento, indurre la Corte a non esaminare il o i ricorsi o a dichiararli inammissibili o cancellarli dal ruolo.

⁸⁶ www.echr.coe.int

ISTRUZIONE PRATICA
LE OSSERVAZIONI SCRITTE⁸⁷

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Deposito delle osservazioni

Indicazioni generali

1. Le osservazioni devono essere depositate in cancelleria nel termine fissato in applicazione dell'articolo 38 del Regolamento e nella maniera descritta nel paragrafo 2 del predetto articolo.

2. La data in cui le osservazioni o altri documenti sono stati ricevuti nella cancelleria della Corte è apposta sugli atti in questione a mezzo di un timbro datario.

3. Con eccezione delle osservazioni e documenti per i quali è stato consentito un sistema di trasmissione telematica (vedi le pertinenti istruzioni pratiche), tutti gli altri documenti comportanti delle osservazioni, parimenti tutti i documenti che li corredano, devono essere sottoposti alla cancelleria della Corte in tre esemplari inviati per posta o con un esemplare unico inviato per fax⁸⁸ seguito da tre esemplari inviati per posta.

4. Le osservazioni o altri documenti inviati per posta elettronica (e-mail) non sono accettati.

5. I documenti segreti devono essere inviati per posta raccomandata.

6. Le osservazioni la cui produzione non è stata richiesta non possono essere versati nel fascicolo salva la decisione del Presidente della Camera (vedere l'articolo 38 paragrafo 1 del Regolamento).

⁸⁷ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 1° novembre 2003, modificata il 22 settembre 2008 e il 29 settembre 2014.

⁸⁸ N° +00 33 (0)3 88 41 27 30; altri numeri di fax sono indicati sul sito web della Corte (www.echr.coe.int).

Invio per fax

7. Una parte può presentare delle osservazioni o altri documenti alla Corte inviandoli per fax.

8. Il nome della persona che ha firmato le osservazioni deve parimenti apparire con carattere stampatello, in modo che questa persona possa essere identificata.

Trasmissione telematica

9. La Corte può autorizzare il Governo di una Parte contraente o, dopo la comunicazione di un ricorso, il ricorrente ad inviare delle osservazioni ed altri documenti per via telematica. In tale caso, l'istruzione pratica relativa alle osservazioni scritte si applica congiuntamente a quelle relative alla trasmissione telematica di documenti.

II. Forma e contenuto

Forma

10. Ogni documento che contiene delle osservazioni deve comportare:

- a) il numero del ricorso ed il nome del caso;
- b) una titolazione indicante la natura del suo contenuto (per esempio, osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito]; risposta alle osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito] presentate dal Governo/ dal ricorrente; osservazioni sul merito; osservazioni addizionali sulla ricevibilità [e sul merito]; memoria, etc.).

11. Le osservazioni devono inoltre normalmente

- a) essere scritte su carta formato A4, con un margine non inferiore a 3,5 cm di larghezza;
- b) essere dattilografate e facilmente leggibili; il corpo del testo deve apparire al minimo in corpo 12 e le note a fondo pagina in corpo 10, con una interlinea di 1,5;
- c) avere tutti i numeri espressi in cifre;
- d) avere tutte le pagine numerate in maniera continua;
- e) essere divise in paragrafi numerati;

f) essere divise in capitoli e/o intestazioni di rubrica corrispondenti alla forma ed allo stile delle decisioni e sentenze della Corte (*In fatto / Diritto [e prassi] interno[i] pertinente[i] / Doglianze / In diritto*; questo ultimo capitolo deve essere composto da sezioni intitolate *Eccezione preliminare fondata su...; Violazione allegata dell'articolo...*, secondo il caso);

g) esporre sotto una sezione distinta le risposte alle questioni poste dalla Corte od alle argomentazioni sviluppate dalla parte avversa;

h) comportare dei richiami a tutti i documenti e/o pezzi probatorie menzionati nelle osservazioni e che vi si trovano allegati.

i) nel caso di spedizione per posta, essere stampate solo sulla facciata frontale dei fogli, i fogli e gli allegati devono essere assemblati in modo da poter essere facilmente separati (conviene di evitare di incollarli o spillarli).

12. Se eccezionalmente le osservazioni superano le 30 pagine, devono essere corredate da un breve riassunto.

13. Quando una parte produce dei documenti e/o altri allegati a sostegno delle osservazioni, ogni pezza probatoria deve essere rubricata in un allegato distinto.

Contenuto

14. Le osservazioni depositate dalle parti successivamente alla comunicazione del ricorso devono comportare:

a) ogni commento ritenuto utile concernente i fatti della causa; tuttavia,

(i) se una parte non ha nulla da replicare all'esposizione dei fatti formulata dalla cancelleria, essa deve limitare le sue osservazioni ad una breve dichiarazione in questo senso;

(ii) se una parte contesta solo alcuni aspetti dell'esposizione dei fatti formulata dalla cancelleria, o se essa desidera aggiungere delle precisazioni, essa deve limitare le sue osservazioni a questi punti precisi;

(iii) se una parte contesta l'esposizione dei fatti o una parte dell'esposizione dei fatti che provengono dalla parte avversa, essa deve precisare chiaramente i punti che essa non contesta e limitare le sue osservazioni ai punti che essa contesta;

b) le argomentazioni giuridiche riguardanti dapprima la ricevibilità, e poi il merito; tuttavia,

(i) se delle questioni precise su un punto di fatto o di diritto sono state rivolte ad una parte, quest'ultima, senza pregiudizio dell'articolo 55 del Regolamento, deve limitare le sue argomentazioni a tali questioni;

(ii) se delle osservazioni rispondono a delle argomentazioni della parte avversa, esse devono riferirsi alle argomentazioni precise in causa, nell'ordine prescritto qui sopra.

15. (a) Le osservazioni depositate dalle parti dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso devono comportare:

(i) una breve dichiarazione che indichi la posizione assunta con riferimento ai fatti della causa siccome accertati nella decisione sulla ricevibilità;

(ii) le argomentazioni giuridiche relative al merito del caso;

(iii) le risposte alle questioni precise poste dalla Corte relativamente a dei punti di fatto o di diritto.

(b) Una parte ricorrente che sottopone contemporaneamente una domanda d'equa soddisfazione deve farlo nella maniera descritta nell'istruzione pratica concernente la presentazione delle domande d'equa soddisfazione.

16. Avuto riguardo al carattere confidenziale della procedura di composizione amichevole (vedere gli articoli 39 paragrafo 2 della Convenzione e 62 paragrafo 2 del Regolamento), l'insieme delle osservazioni e documenti depositati nel quadro della procedura tendente alla conclusione di una composizione amichevole devono essere sottoposti separatamente dalle osservazioni scritte.

17. Nessun riferimento alle offerte, concessioni o altre dichiarazioni presentate con riferimento alla composizione

amichevole può figurare nelle osservazioni depositate nel quadro della procedura contenziosa.

III. Termini

Indicazioni generali

18. Ogni parte deve vigilare che le sue osservazioni ed ogni documento o pezza probatori che li corredano giungano nella cancelleria della Corte in tempo utile.

Proroga dei termini

19. Ogni termine fissato in virtù dell'articolo 38 del Regolamento può essere prorogato ad istanza di una parte.

20. Ogni parte che desidera ottenere tale proroga del termine deve formulare una domanda a tal riguardo dal momento che essa ha la conoscenza delle circostanze che le sembrano giustificare una tale misura e, in ogni caso, prima della scadenza del termine in questione. Essa deve motivare la sua domanda.

21. Se viene accordata una proroga del termine, essa vale per tutte le parti soggette al rispetto del termine in questione, ivi comprese quelle che non hanno sollecitato la proroga.

IV. Non-rispetto delle prescrizioni relative al deposito delle osservazioni

22. Quando delle osservazioni sono state depositate in maniera non conforme alle prescrizioni enunciate nei paragrafi da 8 a 15 della presente istruzione pratica, il Presidente della Camera può invitare la parte interessata a presentarle nuovamente, nel rispetto di queste prescrizioni.

23. In caso di non-rispetto delle condizioni enumerate qui sopra, la Corte può considerare che le osservazioni non sono state depositate in maniera valida (vedere l'articolo 38 paragrafo 1 del Regolamento).

ISTRUZIONE PRATICA DOMANDE DI EQUA SODDISFAZIONE⁸⁹ (traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Introduzione

1. La concessione di una equa soddisfazione non deriva automaticamente dall'accertamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che vi è stata violazione di un diritto garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o dei suoi Protocolli. Ciò risulta chiaramente dalla formulazione dell'articolo 41 della Convenzione, che dispone che la Corte accorda una equa soddisfazione se il diritto interno non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze d'una violazione ed, anche in simile evenienza, farlo *se del caso* (*if necessary* nel testo inglese).

2. L'indennità assegnata ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione deve essere *equa* (*just* nel testo inglese) tenuto conto delle circostanze della causa. La Corte deve dunque prendere in considerazione le caratteristiche del caso di cui si trova investita. Può ritenere che l'accertamento di violazione della Convenzione costituisca in sé una equa soddisfazione sufficiente per questo o quel capo del pregiudizio addotto e che non c'è motivo di accordare una riparazione pecuniaria. Può anche individuare ragioni d'equità per assegnare una somma inferiore al valore del danno realmente subito o alle spese processuali effettivamente sostenute, o per non accordare alcuna indennità. Può essere il caso, ad esempio, se la situazione denunciata, l'importo del danno o l'ammontare delle spese sono imputabili ad una colpa dello stesso ricorrente. Per fissare l'importo da accordare, la Corte può considerare anche rispettivamente le situazioni del ricorrente, parte lesa da una violazione, e della Parte contraente, responsabile dell'interesse generale. In-

⁸⁹ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 28 marzo 2007.

fine, la Corte tiene conto di solito della situazione economica della Parte contraente posta in causa.

3. Quando accorda un'indennità ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte può decidere di riferirsi alle norme interne. Tuttavia non è mai vincolata ad esse.

4. Ogni ricorrente che desidera depositare una domanda di equa soddisfazione deve rispettare le condizioni di forma e di merito pertinenti stabilite dalla Convenzione e dal Regolamento della Corte.

II. Presentazione delle domande di equa soddisfazione: condizioni di forma

5. L'articolo 60 del Regolamento della Corte stabilisce i termini e le altre condizioni di forma da rispettare per depositare una domanda di equa soddisfazione. I suoi passaggi pertinenti sono così formulati:

1. *Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione in caso d'accertamento di una violazione dei suoi diritti derivante da essa deve formulare una domanda specifica a tal fine.*

2. *Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve presentare le sue pretese, quantificate e prospettate per voci analitiche e corredate da giustificativi pertinenti, entro il termine che gli è stato impartito per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.*

3. *Se il ricorrente non rispetta le condizioni descritte nei precedenti paragrafi, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.*

(...)

La Corte esige dunque domande precise, documenti giustificativi a sostegno, in caso contrario essa non accorda alcuna indennità. Essa respinge le domande presentate nei formulari di ricorso ma non reiterate nella fase adeguata della procedura. Essa respinge anche le domande tardive.

III. Presentazione di domande di equa soddisfazione: condizioni di merito

6. La Corte può accordare delle indennità ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per:

- a) danno materiale;
- b) pregiudizio morale; e
- c) spese processuali.

1. Il danno in via generale

7. Occorre dimostrare chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità tra il preteso danno subito e la violazione denunciata. La Corte non si accontenterà di un nesso semplicemente intercorso tra la violazione addotta ed il pregiudizio, né semplici speculazioni quanto a ciò che avrebbe potuto essere.

8. Un'indennità per danno può essere accordata sempre che quest'ultimo derivi dalla violazione constatata. Nessuna indennità può essere assegnata per un pregiudizio causato da eventi o situazioni di cui Corte non ritiene che comportino violazione della Convenzione, né per un danno che si riferisce a delle doglianze dichiarate irricevibili in una fase precedente della procedura.

9. Quando accorda un'indennità per danno, la Corte tende a compensare il ricorrente dalle conseguenze pregiudizievoli reali di una violazione. Essa non intende punire lo Parte contraente responsabile. Finora, la Corte non ha dunque ritenuto di accogliere domande di risarcimento danni catalogati come *punitivi, aggravati o esemplari*.

2. Danno materiale

10. Per quanto riguarda il danno materiale, il principio è che il ricorrente deve essere posto, il più possibile, nella situazione nella quale si sarebbe trovato se la violazione non si fosse prodotta – si tratta, in altri termini, di realizzare una *restitutio in integrum*. Ciò può supporre una riparazione per la perdita effettiva.

vamente subita (*damnum emergens*) e la perdita od il mancato profitto che occorre aspettarsi per il futuro (*lucrum cessans*).

11. Spetta al ricorrente dimostrare che la violazione o le violazioni addotte hanno comportato per lui un pregiudizio materiale. Egli deve produrre i documenti pertinenti per provare, per quanto possibile, non soltanto l'esistenza ma anche l'importo o valore del danno.

12. In via di principio, l'indennità assegnata dalla Corte riflette l'integrità del danno calcolato. Tuttavia, se il pregiudizio reale non si presta ad una valutazione precisa, la Corte procede ad una stima a partire dagli elementi di cui dispone. Come è indicato al paragrafo 2 qui sopra, essa può anche trovare in via equitativa ragioni per accordare una somma inferiore al montante totale della perdita subita.

3. *Danno morale*

13. L'indennità che la Corte accorda per pregiudizio morale si presume possa fornire un risarcimento pecuniario del danno morale, ad esempio la sofferenza fisica o mentale.

14. Per sua natura, il danno morale non si presta ad un calcolo preciso. Se la sua esistenza è stabilita, e se la Corte ritiene che è il caso di accordare un'indennità pecuniaria, essa procede ad una valutazione in via equitativa avendo riguardo alle norme che si ricavano dalla sua giurisprudenza.

15. Ogni ricorrente che chiede il risarcimento di un danno morale è invitato a precisare l'importo dell'indennità che ritiene equo di vedersi assegnare. Colui che si pretende vittima di molte violazioni può richiedere una somma forfettaria destinata a coprire l'insieme del pregiudizio risultante dalle violazioni addotte o sollecitare importi distinti per ogni violazione in questione.

4. *Spese processuali*

16. La Corte può ordinare di rimborsare al ricorrente le spese processuali che ha sostenuto – prima a livello interno poi

nella procedura davanti ad essa – per impedire la violazione o farne cancellare le conseguenze. Le spese processuali includono ordinariamente le spese per l'assistenza di un avvocato, le spese di giustizia, ecc.. Esse possono comprendere anche le spese di trasferta e di soggiorno, in particolare quelle rese indispensabili dalla necessità di assistere ad un'udienza dinanzi alla Corte.

17. La Corte può accogliere le domande per spese processuali soltanto se si riferiscono alle violazioni da essa constatate. Essa deve rigettarle se riguardano doglianze che non trovano sbocco nella constatazione di una violazione, o doglianze dichiarate irricevibili. Stante ciò, è permesso ad un ricorrente suddividere le sue pretese a titolo delle spese processuali tra le varie doglianze che solleva.

18. Le spese processuali devono essere state realmente sostenute. In altre parole, il ricorrente deve averle pagate, o essere obbligato a pagarle, in virtù di un obbligo giuridico o contrattuale. Ogni importo versato o dovuto dalle autorità interne o dal Consiglio d'Europa a titolo del gratuito patrocinio deve essere dedotto dalla somma eventualmente accordata per spese processuali.

19. Le spese processuali devono essere state necessarie, ciò vuol dire che il ricorrente ha dovuto farsene carico per impedire la violazione o porvi rimedio.

20. Esse devono essere di un importo ragionevole. Se la Corte le giudica eccessive, assegna una somma ragionevole secondo la sua stima.

21. La Corte esige delle prove, come notule di onorari e fatture dettagliate. Esse devono essere sufficientemente precise per permetterle di determinare in quale misura le condizioni suddette siano soddisfatte.

5. *Informazioni quanto al pagamento*

22. Il ricorrente è invitato ad indicare un conto bancario sul quale desidera vedersi versare le somme che potrebbero es-

sergli assegnate. Se egli desidera che questo o quello importo, come le somme assegnate per spese processuali, sia pagato separatamente, ad esempio direttamente sul conto bancario del suo rappresentante, deve precisarlo.

IV. Forma delle riparazioni accordate dalla Corte

23. La riparazione eventualmente accordata dalla Corte riveste ordinariamente la forma di una somma di denaro da versare da parte della Parte contraente convenuta alla vittima od alle vittime delle violazioni constatate. Soltanto in via del tutto eccezionale la Corte può prevedere di invitare la Parte contraente convenuta a prendere questo o quel provvedimento per porre fine o rimediare alle violazioni in questione. Tuttavia, la Corte ha la facoltà di dare indicazioni quanto al modo in cui occorre dare esecuzione alle sue sentenze (articolo 46 della Convenzione).

24. L'indennità che il ricorrente può vedersi assegnare dalla Corte ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione è normalmente espressa in euro (EUR, €), indipendentemente dalla valuta nella quale l'interessato formula le sue domande. Se il ricorrente deve percepire la sua indennità in una valuta diversa dall'euro, la Corte ordina che le somme espresse in euro siano convertite in quest'altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data di pagamento. Quando presenta le sue pretese, il ricorrente deve, se necessario, prevedere le implicazioni di questa politica tenuto conto degli effetti che avrà la conversione in euro di somme espresse in una valuta diversa o la conversione in una valuta diversa di somme espresse in euro.

25. La Corte fissa, di sua iniziativa, un termine per il versamento eventuale da operare; questo termine è di solito di tre mesi a partire dalla data nella quale la sentenza diventa definitiva ed esecutiva. La Corte ordina anche il pagamento di interessi moratori semplici in caso di versamento che interviene

dopo scadenza del termine così fissato. Fissa ordinariamente il tasso di questi interessi a livello uguale a quello del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fissato fino al versamento dell'indennità accordata.

ISTRUZIONE PRATICA LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DI SICUREZZA DA PARTE DEL GOVERNO⁹⁰ (traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Campo d'applicazione

1. I governi degli Stati contraenti che hanno optato per il sistema di spedizione telematica di sicurezza di documenti posto in essere dalla Corte inviano le loro comunicazioni scritte alla Corte trasmettendole telematicamente sul sito Internet di sicurezza creato a questo scopo ed accettano le comunicazioni scritte che sono indirizzate loro dalla cancelleria della Corte scaricandole dal suddetto sito, con riserva delle seguenti eccezioni:

a) in caso di mal funzionamento del sito di sicurezza, i documenti relativi a una domanda tendente all'indicazione di una misura provvisoria in virtù dell'articolo 39 del Regolamento devono obbligatoriamente essere inviati per telefax o per e-mail; bisogna indicare allora chiaramente sul documento «**Articolo 39 Urgent**»;

b) gli allegati come mappe, manuali, ecc. che non possono essere visualizzati nella totalità sotto formato elettronico possono essere inviati per posta;

⁹⁰ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 22 settembre 2008, modificata il 29 settembre 2014 e il 5 luglio 2018.

c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento od un allegato su carta siano inviati per posta.

2. Se il Governo ha inviato un documento per posta o per telefax, egli indirizza appena possibile per via telematica una nota di spedizione per posta o per telefax che descriva il documento inviato, indica la data della sua spedizione ed espone le ragioni per le quali una spedizione elettronica non è stata possibile.

II. Requisiti tecnici

3. Il Governo si dota dell'attrezzatura tecnica necessaria e segue il manuale dell'utente ricevuto della cancelleria della Corte.

III. Formato e convenzione di denominazione

4. Ogni documento trasmesso per via telematica deve esserlo in formato PDF, e di preferenza in formato PDF con testo ricercabile.

5. Le lettere ed osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via telematica sono generati da scannerizzazione della copia cartacea originale. Il Governo conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.

6. Il nome di un documento trasmesso per via telematica si compone del numero del ricorso seguito dal nome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte e di un'indicazione del contenuto del documento⁹¹.

IV. Data da prendere in considerazione per i termini

7. La data nella quale il Governo ha teletrasmesso con successo un documento nel sito di sicurezza è considerata come la data di spedizione del documento ai sensi dell'articolo 38 pa-

⁹¹ Esempio: 65051/01 Karagoyzov Osservazioni Ricevibilità Merito.

ragrafo 2 del Regolamento o come la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 paragrafo 1 del Regolamento.

8. Per facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata, ogni giorno poco prima della mezzanotte il server di sicurezza genera automaticamente un messaggio elettronico che fornisce l'elenco dei documenti trasmessi per via telematica nel corso delle ultime ventiquattro ore.

V. Pluralità di versioni di un unico documento

9. Il sito elettronico di sicurezza non permette la modifica, la sostituzione o la soppressione di un documento inviato telematicamente. Se il Governo ha la necessità di modificare un documento da lui inviato telematicamente, crea un nuovo documento, che nomina diversamente (ad esempio aggiungendo la parola *modificato* alla dicitura del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di vera necessità, e non ai fini di correzione di errori minori.

10. Quando il Governo ha inviato più di una versione dello stesso documento, è preso in considerazione solo il documento giunto in termini. Quando più di una versione è giunta alla cancelleria entro i termini, viene presa in considerazione solo l'ultima, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

ISTRUZIONE PRATICA DOMANDE DI ANONIMATO⁹²

(Articoli 33 e 47 del Regolamento)

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

Indicazioni generali

Si ricorda alle parti che, salvo deroga accordata ai sensi degli articoli 33 o 47 del Regolamento, i documenti afferenti

⁹² Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 14 gennaio 2010.

alle procedure che si svolgono davanti alla Corte sono pubblici. Così, sono accessibili al pubblico tutte le informazioni presentate in riferimento ad un ricorso, sia nel quadro della procedura scritta che in quello della procedura orale, ivi comprese le informazioni a proposito del ricorrente o di terzi.

Le parti devono parimenti sapere che l'esposizione dei fatti, le decisioni e le sentenze della Corte sono normalmente pubblicati in HUDOC⁹³ sul sito Internet della Corte (articolo 78 del Regolamento).

Domande formulate nei casi pendenti

Ogni ricorrente che desidera conservare l'anonimato deve farne domanda al momento in cui compila il formulario di ricorso o successivamente al più presto possibile. In ambedue i casi, deve esporre i motivi della sua richiesta e precisare l'impatto che potrebbe avere su di lui una divulgazione della sua identità.

Domande retroattive

Se un ricorrente desidera richiedere l'anonimato relativamente ad un caso o a dei casi pubblicati su HUDOC prima del 1° gennaio 2010, egli deve inviare alla cancelleria una lettera che espone i motivi della sua domanda e precisando l'impatto che ha avuto o potrebbe avere su di lui la divulgazione della sua identità. Egli deve parimenti spiegare perché non ha sollecitato l'anonimato allorquando il caso era pendente davanti alla Corte.

Per statuire sulla domanda, il Presidente tiene conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente, del grado di pubblicità che la decisione o la sentenza ha già ricevuto e del punto di sapere se è opportuno o meno, segnatamente sul piano pratico, di accogliere la domanda.

Se il Presidente accoglie la domanda, determina parimenti i provvedimenti da adottare per evitare che il ricorrente sia

⁹³ www.echr.coe.int/echr/fr/hudoc

identificato. Può così decidere, per esempio, che la decisione o la sentenza riguardante il ricorrente sarà tolta dal sito Internet della Corte o che gli elementi d'identificazione personale dell'interessato saranno soppressi dai documenti pubblicati.

Altre misure

Il Presidente può parimenti adottare relativamente ad ogni documento pubblicato dalla Corte ogni altro provvedimento che gli appare necessario o auspicabile per garantire il diritto al rispetto della vita privata.

L'INVIO ELETTRONICO DI DOCUMENTI DA PARTE DEL RICORRENTE⁹⁴

I. Campo d'applicazione

1. Dopo che il ricorso è stato comunicato, ogni ricorrente che abbia optato per la presentazione elettronica dei documenti invia tutte le comunicazioni scritte alla Corte utilizzando il servizio di comunicazione elettronica della Corte (eComms) e accetta le comunicazioni scritte che gli sono inviate dalla cancelleria attraverso eComms, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) le comunicazioni scritte relative a una domanda di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento sono inviate solo via fax e per posta;
- b) gli allegati come piani, manuali, ecc. che non possono essere visualizzati completamente in formato elettronico possono essere inviati per posta;
- c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento o un allegato cartaceo siano inviati per posta.

⁹⁴ Istruzione pratica emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 29 settembre 2014. Questa istruzione pratica è entrata in vigore il 6 settembre 2018.

2. Se il ricorrente ha inviato un documento per posta o fax, egli invia appena possibile per via elettronica una nota dell'invio per posta o per fax che descriva il documento inviato, indicando la data della spedizione e spiegando i motivi per cui un invio elettronico non è stato possibile.

II. Requisiti tecnici

3. Il ricorrente si dota dell'attrezzatura tecnica necessaria e segue il manuale d'uso disponibile sul sito eComms.

III. Formato e convenzione di denominazione

4. Ogni documento trasmesso per via telematica deve esserlo in formato PDF. I documenti PDF devono essere *PDF di testo* anziché *PDF immagine*.

5. Le lettere ed osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via telematica sono generati da scannerizzazione della copia cartacea originale. Il ricorrente conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.

6. Il nome di un documento trasmesso per via telematica si compone del numero del ricorso seguito dal nome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte e di un'indicazione del contenuto del documento⁹⁵.

IV. Data da prendere in considerazione per i termini

7. La data nella quale il ricorrente ha teletrasmesso con successo un documento per via telematica è considerata come la data di spedizione (ora di Strasburgo) del documento ai sensi dell'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento o come la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 paragrafo 1 del Regolamento.

8. Al fine di facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata e di garantire il rispetto dei termini fissati dalla

⁹⁵ Esempio: 65051/01 Karagyozev Osservazioni/Ricevibilità/Merito.

Corte, il ricorrente deve controllare regolarmente la sua posta elettronica e il suo account eComms.

V. Pluralità di versioni di un unico documento

9. eComms non permette la modifica, la sostituzione o la soppressione di un documento inviato telematicamente. Se il ricorrente ha la necessità di modificare un documento da lui inviato telematicamente, crea un nuovo documento, che nomina diversamente (ad esempio aggiungendo la parola *modificato* alla dicitura del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di vera necessità, e non ai fini di correzione di errori minori.

10. Quando il ricorrente ha inviato più di una versione dello stesso documento, è preso in considerazione solo il documento giunto in termini. Quando più di una versione è giunta alla cancelleria entro i termini, viene presa in considerazione solo l'ultima, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
*così come modificata dai Protocolli n° 11 e 14, Protocolli n° 1, 4,
6, 7, 12, 13 e 16*

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 a partire dalla sua entrata in vigore il 1 giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n. 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n. 8, entrato in vigore il 1 gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n. 2 che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n. 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo n. 10 era divenuto senza oggetto. Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet www.conventions.coe.int

Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzione. Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex www.echr.coe.int

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Roma, 4 novembre 1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I - DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. Non è considerato "lavoro forzato od obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6 - Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica si-

curezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico

che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 §1 e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata *la Corte*. Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea Parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

Articolo 23 - Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24 - Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una Cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.

2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della Cancelleria della Corte.

Articolo 25 - Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

(b) costituisce Camere per un periodo determinato;

(c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

(d) adotta il regolamento della Corte;

(e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;

(f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26 - Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esami-

na alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte Contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte Contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte Contraente in causa.

Articolo 27 - Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28 - Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:

(a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o

(b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte Contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

(a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43

(b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e

(c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

(a) è anonimo; oppure

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- (b) che la controversia è stata risolta; oppure
- (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38- Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti Contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39- Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40- Udiienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di Cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 §2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

(a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

(c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte Contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri,

fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma, il 4 novembre 1950, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Parigi, 20.III.1952

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,
Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garan-

zia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui

territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.

PROTOCOLLO N. 4

ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

Strasburgo, 16.IX.1963

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*) e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - *Divieto di imprigionamento per debiti*

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - *Libertà di circolazione*

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - *Divieto di espulsione dei cittadini*

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - *Divieto di espulsioni collettive di stranieri*

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - *Applicazione territoriale*

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati

come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

PROTOCOLLO N. 6

ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Strasburgo, 28.IV.1983.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 - Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 - Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del

deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Con-

siglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- (d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 7

ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Strasburgo, 22.XI.1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare

la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- (b) far esaminare il suo caso; e
- (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fat-

to sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, me-

diante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1.

6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del pre-

sente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9
- (d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 12

ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Roma, 4.XI.2000

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - *Divieto generale di discriminazione*

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare

quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2 - *Applicazione territoriale*

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a

ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente all'articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 6 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

(c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;

(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 13

ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN TUTTE LE CIRCOSTANZE
Vilnius, 3.V.2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata *la Convenzione*);

Prendendo nota del fatto che il Protocollo n. 6 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per

atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.

Articolo 2 - Divieto di deroga

Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 - Divieto di riserva

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- (a) qualsiasi firma;
- (b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;

(d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 16

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Strasburgo, 2.X.2013

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti Contraenti della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata *la Convenzione*), firmatari del presente Protocollo,

Viste le disposizioni della Convenzione e, in particolare, l'articolo 19 che istituisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (qui di seguito denominata *la Corte*),

Considerato che l'ampliamento delle competenze della Corte per fornire pareri consultivi rafforzerà ulteriormente l'interazione fra la Corte e le autorità nazionali e, dunque, l'attuazione della Convenzione conformemente al principio di sussidiarietà,

Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 2013

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le corti e i tribunali supremi di un'Alta Parte Contraente, così come specificato in conformità all'articolo 10, possono richiedere alla Corte di fornire pareri consultivi riguardanti questioni di principio relative all'interpretazione o

applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

2. La corte o il tribunale richiedente può richiedere un parere consultivo soltanto nell'ambito di un giudizio pendente dinanzi a tale corte o tribunale.

3. La corte o il tribunale richiedente deve fornire una motivazione ragionata della richiesta, nonché esporre il contesto di fatto e di diritto della causa pendente.

Articolo 2

1. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accettare la richiesta di parere consultivo in conformità all'articolo 1. Il collegio deve motivare l'eventuale mancata accettazione di una richiesta.

2. Se il collegio accetta la richiesta, la Grande Camera formula il parere consultivo.

3. Il collegio e la Grande Camera di cui ai precedenti paragrafi comprendono, d'ufficio, il giudice eletto in relazione all'Alta Parte Contraente a cui appartiene la corte o il tribunale richiedente. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

Articolo 3

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa e l'Alta Parte Contraente a cui appartiene la corte o il tribunale richiedente hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il Presidente della Corte può invitare anche ogni altra Alta Parte Contraente o persona a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 4

1. Devono essere fornite delle motivazioni per i pareri consultivi.

2. Se il parere consultivo non rappresenta, interamente o

in parte, l'opinione unanime dei giudici, qualsiasi giudice ha il diritto di esprimere un parere separato.

3. I pareri consultivi sono comunicati alla corte o al tribunale richiedente e all'Alta Parte Contraente a cui appartiene la corte o il tribunale.

4. I pareri consultivi sono pubblicati.

Articolo 5

I pareri consultivi non sono vincolanti.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti considereranno le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti Contraenti della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a esservi vincolate:

(a) con firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

(b) con firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale dieci Alte Parti Contraenti della Convenzione avranno espresso il proprio consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Alta Parte Contraente della Convenzione che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolata dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decor-

rere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolata dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10

Al momento della firma o al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Alta Parte Contraente della Convenzione indica le corti o i tribunali designati ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi data successiva e nello stesso modo.

Articolo 11

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti Contraenti della Convenzione:

(a) qualsiasi firma;

(b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

(c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'articolo 8;

(d) qualsiasi dichiarazione resa conformemente all'articolo 10; e

(e) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relative al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti Contraenti della Convenzione.

INDICE

• <i>Prefazione</i>	pag.	5
• Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	»	9
• Articolo 1 - Definizioni	»	10
TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE		
»	»	12
– <i>Capitolo Primo - I giudici</i>	»	12
• Articolo 2 - Calcolo della durata del mandato	»	12
• Articolo 3 - Giuramento o dichiarazione solenne	»	13
• Articolo 4 - Incompatibilità	»	13
• Articolo 5 - Precedenza	»	14
• Articolo 6 - Dimissioni	»	14
• Articolo 7 - Revoca	»	14
– <i>Capitolo Secondo - Presidenza della Corte e ruolo dell'Ufficio</i>	»	15
• Articolo 8 - Elezione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte e dei Presidenti e dei vice-Presidenti delle Sezioni)	»	15
• Articolo 9 - Funzioni del Presidente della Corte	»	16
• Articolo 9A - Ruolo dell'ufficio	»	16
• Articolo 10 - Funzioni dei vice-Presidenti della Corte	»	17
• Articolo 11 - Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte	»	17
• Articolo 12 - Presidenza delle Sezioni e delle Camere	»	17
• Articolo 13 - Incapacità di presiedere	»	18
• Articolo 14 - Rappresentanza equilibrata dei sessi	»	18
– <i>Capitolo Terzo - La Cancelleria</i>	»	18
• Articolo 15 - Elezione del Cancelliere	»	18
• Articolo 16 - Elezione dei cancellieri aggiunti	»	19
• Articolo 17 - Funzioni del Cancelliere	»	20
• Articolo 18 - Organizzazione della cancelleria	»	20
• Articolo 18A - Relatori non togati	»	20
• Articolo 18B - Giureconsulto	»	21

– <i>Capitolo Quarto - Il funzionamento della Corte</i>	pag.	21
• Articolo 19 - Sede della Corte	»	21
• Articolo 20 - Sessioni plenarie della Corte	»	21
• Articolo 21 - Altre sessioni della Corte	»	22
• Articolo 22 - Deliberazioni	»	22
• Articolo 23 - Votazioni	»	22
• Articolo 23A - Decisione per tacito accordo	»	23
– <i>Capitolo Quinto - Le formazioni</i>	»	23
• Articolo 24 - Composizione della Grande Camera	»	23
• Articolo 25 - Costituzione delle Sezioni	»	26
• Articolo 26 - Costituzione delle Camere	»	26
• Articolo 27 - Comitati	»	27
• Articolo 27A - Formazione di giudice unico	»	28
• Articolo 28 - Impedimento, astensione o dispensa	»	29
• Articolo 29 - Giudici <i>ad hoc</i>	»	30
• Articolo 30 - Comunanza di interesse	»	32
TITOLO SECONDO - PROCEDURA	»	32
– <i>Capitolo Primo - Norme generali</i>	»	32
• Articolo 31 - Possibilità di deroghe particolari	»	32
• Articolo 32 - Istruzioni pratiche	»	33
• Articolo 33 - Pubblicità dei documenti	»	33
• Articolo 34 - Utilizzazione delle lingue	»	34
• Articolo 35 - Rappresentanza delle Parti contraenti	»	36
• Articolo 36 - Rappresentanza dei ricorrenti	»	36
• Articolo 37 - Comunicazioni, notificazioni e citazioni	»	37
• Articolo 38 - Osservazioni scritte	»	38
• Articolo 38A - Esame delle questioni di procedura	»	38
• Articolo 39 - Misure provvisorie	»	38
• Articolo 40 - Comunicazione in via d'urgenza di un ricorso	»	39
• Articolo 41 - Ordine di trattazione dei ricorsi	»	39
• Articolo 42 - Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi	»	39
• Articolo 43 - Cancellazione dal ruolo e reinscrizione nel ruolo	»	40
• Articolo 44 - Intervento di terzo	»	41
• Articolo 44A - Obbligo di cooperare con la Corte	»	43

• Articolo 44B - Non rispetto di un'ordinanza della Corte	pag. 43
• Articolo 44C - Mancanza di partecipazione effettiva	» 44
• Articolo 44D - Osservazioni fuori luogo formulate da una parte	» 44
• Articolo 44E - Non mantenimento di un ricorso	» 44
– <i>Capitolo Secondo - L'introduzione dell'istanza</i>	» 44
• Articolo 45 - Firme	» 44
• Articolo 46 - Contenuto di un ricorso statale	» 45
• Articolo 47 - Contenuto di un ricorso individuale	» 46
– <i>Capitolo Terzo - I Giudici relatori</i>	» 48
• Articolo 48 - Ricorsi statali	» 48
• Articolo 49 - Ricorsi individuali	» 48
• Articolo 50 - Procedura davanti alla Grande Camera	» 49
– <i>Capitolo Quarto - La procedura di esame della ricevibilità</i>	» 49
• <i>Ricorsi statali</i>	» 49
• Articolo 51 - Attribuzione dei ricorsi e procedura conseguente	» 49
• <i>Ricorsi individuali</i>	» 50
• Articolo 52 - Attribuzione di un ricorso ad una Sezione	» 50
• Articolo 52A - Procedura davanti al giudice unico	» 51
• Articolo 53 - Procedura davanti ad un Comitato	» 51
• Articolo 54 - Procedura davanti ad una Camera	» 52
• Articolo 54A - Esame congiunto della ricevibilità e del merito	» 54
• <i>Ricorsi statali ed individuali</i>	» 54
• Articolo 55 - Eccezioni di irricevibilità	» 54
• Articolo 56 - Decisione della Camera	» 54
• Articolo 57 - Lingua della decisione	» 55
– <i>Capitolo Quinto - La procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità</i>	» 55
• Articolo 58 - Ricorsi statali	» 55
• Articolo 59 - Ricorsi individuali	» 56
• Articolo 60 - Domanda di equa soddisfazione	» 56
• Articolo 61 - Procedura della sentenza pilota	» 56
• Articolo 62 - Composizione amichevole	» 58

• Articolo 62A - Dichiarazione unilaterale	pag. 59
– <i>Capitolo Sesto - L'udienza</i>	» 60
• Articolo 63 - Pubblicità delle udienze	» 60
• Articolo 64 - Direzione del dibattimento	» 61
• Articolo 65 - Mancata comparizione	» 61
• Articolo 70 - Resoconto delle udienze	» 61
– <i>Capitolo Settimo - La procedura davanti alla Grande Camera</i>	» 62
• Articolo 71 - Applicabilità delle disposizioni procedurali	» 62
• Articolo 72 - Rimessione della competenza a favore della Grande Camera	» 62
• Articolo 73 - Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte	» 63
– <i>Capitolo Ottavo - Le sentenze</i>	» 63
• Articolo 74 - Contenuto della sentenza	» 63
• Articolo 75 - Decisione riguardante l'equa soddisfazione	» 64
• Articolo 76 - Lingua della sentenza	» 65
• Articolo 77 - Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza	» 65
• Articolo 79 - Domanda per l'interpretazione di una sentenza	» 66
• Articolo 80 - Domanda in revisione di una sentenza	» 66
• Articolo 81 - Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze	» 67
– <i>Capitolo Nono - I pareri consultivi ai sensi degli Articoli 47, 48 e 49 della Convenzione</i>	» 67
• Articolo 82	» 67
• Articolo 83	» 68
• Articolo 84	» 68
• Articolo 85	» 68
• Articolo 86	» 68
• Articolo 87	» 69
• Articolo 88	» 69
• Articolo 89	» 69
• Articolo 90	» 69

– <i>Capitolo Decimo - I pareri consultivi ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione</i>	pag. 70
• Articolo 91 - Indicazioni generali	» 70
• Articolo 92 - Introduzione di una domanda di parere consultivo	» 70
• Articolo 93 - Esame di una domanda da parte del Collegio	» 71
• Articolo 94 - Procedura successiva all'accettazione da parte del Collegio di una domanda di parere consultivo	» 72
• Articolo 95 - Spese processuali attinenti alla procedura di parere consultivo e gratuito patrocinio	» 73
– <i>Capitolo Undicesimo - Le Procedure ai sensi dell'Articolo 46, §§ 3, 4 e 5 della Convenzione</i>	» 74
– <i>Procedura ai sensi dell'articolo 46 §3 della Convenzione</i>	» 74
• Articolo 96	» 74
• Articolo 97	» 74
• Articolo 98	» 75
– <i>Procedura ai sensi dell'articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione</i>	» 75
• Articolo 99	» 75
• Articolo 100	» 75
• Articolo 101	» 76
• Articolo 102	» 76
• Articolo 103	» 76
• Articolo 104	» 76
– <i>Capitolo Undicesimo/A - Pubblicazione delle Sentenze, decisioni e pareri consultivi</i>	» 76
• Articolo 104A - Pubblicazione nella banca dati della giurisprudenza della Corte	» 76
• Articolo 104B - Casi chiave	» 77
– <i>Capitolo Dodicesimo - Il gratuito patrocinio</i>	» 77
• Articolo 105	» 77
• Articolo 106	» 77
• Articolo 107	» 78
• Articolo 108	» 78
• Articolo 109	» 78
• Articolo 110	» 78

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 79
• Articolo 111 - Rapporti tra la Corte e la Commissione	» 79
• Articolo 112 - Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera	» 79
• Articolo 113 - Concessione del gratuito patrocinio	» 80
• Articolo 114 - Domanda in revisione di una sentenza	» 80
TITOLO QUARTO - CLAUSOLE FINALI	» 81
• Articolo 115 - Sospensione di un articolo	» 81
• Articolo 116 - Emendamento di un articolo	» 81
• Articolo 117 - Entrata in vigore del Regolamento	» 82
– <i>Allegato al Regolamento (concernente le inchieste)</i>	» 83
• Articolo A1 - Provvedimenti istruttori	» 83
• Articolo A2 - Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori	» 84
• Articolo A3 - Non-comparizione davanti ad una delegazione	» 84
• Articolo A4 - Conduzione della procedura davanti ad una delegazione	» 84
• Articolo A5 - Citazione a comparire dei testimoni, esperti ed altre persone davanti una delegazione	» 85
• Articolo A6 - Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti interrogati da una delegazione	» 86
• Articolo A7 - Audizione dei testimoni, esperti od altre persone da parte di una delegazione	» 86
• Articolo A8 - Resoconto delle audizioni espletate da una delegazione	» 87
– <i>Istruzioni pratiche:</i>	
• Domande di misure provvisorie	» 89
• L'introduzione dell'istanza	» 92
• Le osservazioni scritte	» 98
• Domande di equa soddisfazione	» 102
• La trasmissione per via telematica di sicurezza di documenti da parte del Governo	» 109
Domande di anonimato	» 111
L'invio elettronico di documenti da parte del ricorrente	» 113

– <i>Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo</i>	pag. 116
– <i>Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali</i>	» 117
• Titolo I - Diritti e libertà	» 118
• Titolo II - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo	» 125
• Titolo III - Disposizioni varie	» 135
– Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali	» 137
– Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione	» 140
– Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte	» 143
– Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali	» 145
– Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali	» 150
– Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze	» 153
– Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali	» 156
• <i>Schema della procedura</i>	» 160
• <i>Il formulario di ricorso</i>	» 161